Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 87 del 15 aprile 1997 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 15 aprile 1997 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 80

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 dicembre 1996 - 15 marzo 1997 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 dicembre 1996 - 15 marzo 1997 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984)

Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 dicembre 1996 15 marzo 1997 e non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 marzo 1997.

L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella 1.

In tale tabella sono indicati anche gli Accordi entrati in vigore precedentemente al 16 dicembre 1996, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.

Eventuali altri Accordi entrati in vigore nel periodo 16 dicembre 1996 - 15 marzo 1997 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale alla *Gazzetta Ufficiale* datato 15 luglio 1997.

Quando tra i testi facenti fede non è contenuto un testo in lingua italiana, si è pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si è pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli Atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi).

TABELLA N. 1

ATTI INTERNAZIONALI NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O A DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, ENTRATI IN VIGORE NEL PERIODO 16 DICEMBRE 1996 - 15 MARZO 1997.

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
554.		
10 luglio 1995, Roma		
Accordo tra Italia e Germania riguardo il rimborso delle spese per le prestazioni in natura dell'assicurazione sanitaria	13 marzo 1997	9
555.		
17-18 luglio 1996, Budapest		
Scambio di Lettere tra Italia e Ungheria relativo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai rispettivi operatori economici	19 dicembre 1996	15
556.		
29 agosto 1996, Managua		
Protocollo esecutivo per la realizzazione di un programma di intervento straordinario nel settore risicolo e nella V Regione tra Italia e Nicaragua	5 febbraio 1997	19
557.		
22 agosto/3 settembre 1996, Malta		
Scambio di Note costituenti un Accordo modificativo dell'art. 1 dell'Accordo di cooperazione fra il Ministero dell'Interno dell'Italia e il Ministero dell'Interno di Malta nella lotta al terrorismo, al crimine organizzato e al traffico di droga, firmato il 28 febbraio 1991	3 settembre 1996	29
558.		
20 settembre 1996, Beirut		
Memorandum d'intesa tra Italia e Libano per la riorganizzazione del settore sanitario nel Libano del nord e la riabilitazione del «Quarantine Hospital» di Beirut, con Annesso	18 dicembre 1996	35
559.		
4 ottobre 1996, Ginevra		
Accordo di cooperazione tra Italia e Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) per l'attuazione del «Progetto di riabilitazione stradale in Tigray e Wollo» in Etiopia, con Annesso documento del progetto	13 gennaio 1997	63
560.		
17 ottobre 1996, Santiago		
Accordo tra Italia e Cile complementare all'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifica-tecnologica, tecnica e culturale	17 ottobre 1996	69

Segue: TABELLA N. 1

TABELLA N. 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
Convenzione con annessi, firmate a Vienna l'8 novembre 1968, sulla circolazione e segnaletica stradale, ed adesione agli Accordi europei, con annessi, firmati a Ginevra il 1° maggio 1971, sulle stesse materie ed al Protocollo con annessi, firmato a Ginevra il 1° marzo 1973 sui segnali stradali *(Vedi legge n. 308 del 5 luglio 1995 nel* S.O. *n. 92 alla* G.U. *n. 174 del 27 luglio 1995).*	2 ottobre 1996
Accordo tra Italia e Albania sulla promozione e protezione degli investimenti (Roma, 12 settembre 1991) *(Vedi legge n. 709 del 14 dicembre 1994 nel* S.O. *n. 170 alla* G.U. *n. 301 del 27 dicembre 1994).*	29 gennaio 1996 *G. U.* n. 291 del 12 dicembre 1996
Accordo tra Italia e Kazakstan sulla promozione e protezione degli investimenti (Roma, 22 settembre 1994) *(Vedi legge n. 172 del 12 marzo 1996 nel* S.O. *n. 57 alla* G.U. *n. 76 del 30 marzo 1996).*	12 luglio 1996 *G.U.* n. 187 del 10 agosto 1996
Accordo tra Italia e Lettonia sulla cooperazione economica, industriale e tecnica (Roma, 16 marzo 1994) *(Vedi legge n. 168 del 12 marzo 1996 nel* S.O. *n. 57 alla* G.U. *n. 76 del 30 marzo 1996).*	1° agosto 1996 *G.U.* n. 187 del 10 agosto 1996

554.

Roma, 10 luglio 1995

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federale di Germania riguardo il rimborso delle spese per le prestazioni in natura dell'assicurazione sanitaria

(Entrata in vigore: 13 marzo 1997)

Accordo tra
il Governo della Repubblica Italiana e
il Governo della Repubblica Federale di Germania
riguardo il rimborso delle spese per le prestazioni in natura
dell'assicurazione sanitaria

Il Governo della Repubblica Italiana

il Governo della Repubblica Federale di Germania

intenzionati a rendere conformi agli sviluppi legislativi nel frattempo subentrati l'Accordo esistente tra i due Stati stipulato il 5 novembre 1968 riguardante il rimborso delle spese per le prestazioni in natura e la Convenzione del 27 giugno 1963 sull'applicazione dell'art. 73 par. 4 e dell'art. 74 par. 5 del Regolamento (C.E.E.) n° 4 del Consiglio del 3 dicembre 1958,

con l'intento di semplificare l'accertamento delle spese nelle visite di controllo medico,

basandosi sull'art. 36 par. 3 del Regolamento (C.E.E.) n° 1408/71 insieme all'art. 93 par. 6, art. 94 par. 6 e 105 par. 2 del Regolamento (C.E.E.) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972,

sono giunti al seguente Accordo:

Articolo 1

Se un Ente dell'assicurazione sanitaria tedesca ha fornito prestazioni in natura ai familiari residenti nella Repubblica Federale di Germania indicati nell'art. 19 par. 2 del Regolamento (C.E.E.) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971, le somme per queste spese da rimborsare secondo l'art. 36 di questo Regolamento vengono stabilite secondo le modalità fissate dall'art. 93 par. 1, 4 e 6 del Regolamento (C.E.E.) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 in deroga all'art. 94 par. 1 a 5 del predetto Regolamento.

Articolo 2

Per la registrazione presso l'Unità Sanitaria Locale (U.S.L.) competente per i familiari residenti in Italia e aventi diritto alle prestazioni degli assicurati presso la Cassa malattia tedesca in conformità all'art. 17 par. da 1 a 4 del Regolamento n° 574/72 e per la stesura

delle liste in conformità all'art. 94 par. 4 di detto Regolamento, si procede nel modo seguente:

Il competente Ente tedesco di assicurazione sanitaria invia alla Unità Sanitaria Locale territorialmente competente per la residenza dei familiari il previsto attestato, in duplice copia, per l'iscrizione dei familiari dell'assicurato e per la stesura delle liste, non appena informato dall'assicurato sull'indirizzo dei suoi familiari residenti in Italia; l'assicurato riceve una ulteriore copia dell'attestato.

Articolo 3

Entro i tre mesi successivi dalla pubblicazione degli importi forfettari italiani, per l'anno solare di riferimento, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, i competenti Enti tedeschi di assicurazione sanitaria trasmettono all'Organismo di collegamento tedesco in tre copie.

a) per ogni Regione interessata, le liste degli assicurati, i cui familiari aventi diritto alle prestazioni abitavano, nell'anno solare in questione, in Italia;

b) un elenco generale, con l'indicazione del numero complessivo delle somme forfettarie, che sono da pagare dall'Ente tedesco secondo l'art. 94 del Regolamento C.E.E. n° 574/72.

Allo stesso tempo, gli Enti tedeschi di assicurazione sanitaria inviano all'Organismo di collegamento tedesco, conteggiando l'acconto di pagamento fatto per l'anno solare in questione, le somme complessive risultanti dai documenti contabili.

Articolo 4

L'Organismo di collegamento tedesco invia all'Organismo di collegamento italiano (Ministero della Sanità), entro due mesi a decorrere dal termine indicato nell'art. 3, più copie delle liste di cui all'art. 3. Acclude un elenco complessivo ed invia allo stesso tempo all'Organismo di collegamento italiano la somma complessiva che ne risulta.

Articolo 5

I competenti Enti tedeschi di assicurazione sanitaria pagano all'Organismo di collegamento tedesco, entro il 31 marzo di ogni anno in anticipo, le somme riferite all'anno solare precedente, nel caso in cui nel rispettivo anno solare siano state assicurate presso di loro almeno 50 persone con familiari in Italia aventi diritto alle prestazioni. Quale somma

forfettaria anticipata è valida l'ultima somma forfettaria mensile stabilita dalla Commissione Amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti in conformità all'art. 94 del Regolamento (C.E.E.) n° 574/72. Il numero dei mesi viene computato secondo la procedura stabilita per la liquidazione finale.

L'Organismo di collegamento tedesco trasmette all'Organismo di collegamento italiano (Ministero della Sanità) le somme forfettarie anticipate con indicazione delle somme pagate complessivamente dagli Enti tedeschi.

Le somme forfettarie anticipate vengono calcolate nel conteggio finale.

Articolo 6

L'Organismo di collegamento italiano (Ministero della Sanità) comunica, entro il termine perentorio di due anni dal ricevimento della documentazione relativa al conteggio di cui si fa riferimento all'art. 3, eventuali contestazioni dei casi da indicare singolarmente all'Organismo di collegamento tedesco per ogni Ente tedesco interessato.

Questo termine vale altresì per la trasmissione di richieste di rimborso di Enti tedeschi sulla base di importi forfettari mensili pagati erroneamente all'Organismo di collegamento italiano.

Articolo 7

Gli Organismi di collegamento competenti per l'assicurazione sanitaria concordano la procedura amministrativa necessaria per l'applicazione di quanto stabilito nel presente Accordo.

Articolo 8

In deroga all'art. 93 par. 1 del Regolamento (C.E.E.) n° 574/72, le somme spese per i medicinali che devono essere rimborsate dalle Unità Sanitarie Locali italiane vengono messe in conto, sino al 31 dicembre 1995, dagli Enti tedeschi di assicurazione sanitaria sotto forma di aliquote forfettarie applicate dagli Enti tedeschi in caso di tali prestazioni.

Articolo 9

In deroga all'art. 105 par. 1 del Regolamento (C.E.E.) n° 574/72 le somme per le visite mediche di controllo che devono essere rimborsate dalle Unità Sanitarie Locali vengono messe in conto dagli Enti tedeschi di assicurazione sanitaria sotto forma di aliquote forfettarie, come calcolate per terzi in territorio nazionale in casi di visita.

Articolo 10

I crediti di cui agli articoli 93 fino a 95 del Regolamento (C.E.E.) 574/72 ed in base al presente Accordo possono esse compensati dagli uffici di collegamento. In questo caso, ai fini dell'applicazione del tasso di cambio delle monete, si applica l'art. 107 comma 6 del Regolamento (C.E.E.) n° 574/72.

Articolo 11

Il presente Accordo entra in vigore a tutti gli effetti un mese dopo il giorno in cui il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo della Repubblica Italiana abbiano notificato che sono state espletate tutte le procedure interne per l'entrata in vigore dell'Accordo. L'Accordo è valido per la durata di un anno e la sua validità si protrae per gli anni successivi se non viene data disdetta scritta, da una delle parti, entro e non oltre tre mesi prima della scadenza di ogni anno.
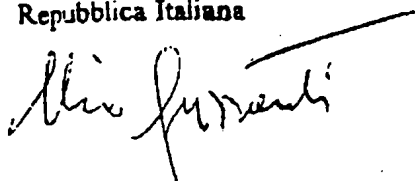
Articolo 12

Con l'entrata in vigore di questo Accordo non sono più validi

- L'Accordo del 5 novembre 1968 tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federale di Germania sul rimborso da parte dei competenti Enti tedeschi delle spese per prestazioni in natura concesse dai competenti Enti italiani dell'assicurazione sanitaria in Italia ai familiari dei lavoratori italiani assicurati nella Repubblica Federale di Germania.

- La Convenzione del 27 giugno 1963 tra le Autorità competenti italiane e tedesche sull'applicazione dell'articolo 73 par. 4 e art. 74 par. 5 del Regolamento n° 4 del Consiglio della C.E.E. sulla sicurezza sociale dei lavoratori migranti.

Fatto a Roma, il 10 luglio 1995, in due originali ciascuno in lingua italiana e in lingua tedesca, facenti fede entrambi i testi.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica Federale di Germania

555.

Budapest, 17-18 luglio 1996

Scambio di Lettere costituenti un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica d'Ungheria relativo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai rispettivi operatori economici

(Entrata in vigore: 19 dicembre 1996)

AMBASCIATA D'ITALIA
BUDAPEST

Prot. 2184

17-07-1996

Signor Segretario di Stato,

ho l'onore di riferirmi al decreto governativo n.2/13.1.1993 della Repubblica di Ungheria ed alla Nota Verbale del 10.6.1993 del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Ungheria, per informarLa del riconoscimento, da parte della Repubblica italiana dell'attuazione, a partire dal 1.1.1996, delle condizioni di reciprocità relative al rimborso dell'imposta sul valore Aggiunto corrisposta in Ungheria da operatori economici italiani.

Pertanto ho l'onore di comunicarLe che il mio governo si impegna, a partire dal 1.1.1996, ad effettuare, ai sensi dell'Art. 38 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26.10.1972, i rimborsi dell'Imposta sul Valore Aggiunto corrisposta in Italia da operatori economici ungheresi.

Qualora il Suo Governo concordi con quanto precede, ho l'onore di proporLe che la presente lettera e la Sua risposta di uguale tenore costituiscano un Accordo tra i nostri Governi che entrerà in vigore il giorno in cui le Parti si saranno notificato che sono stati effettuati gli adempimenti all'uopo previsti dai rispettivi ordinamenti.

Voglia gradire, Signor Segretario di Stato, gli atti della mia piu' alta considerazione.

Piero Fassino
Sottosegretario di Stato
agli Affari Esteri

S.E. Ferenc Somogyi
Segretario di Stato
MINISTERO AFFARI ESTERI
B U D A P E S T

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
KÜLÜGYMINISZTÉRIUMA

ÁLLAMTITKÁR

J-32/18

Budapest, 1996. július 18.

Külügyminiszterhelyettes Úr!

Van szerencsém igazolni, hogy megkaptam 1996. július 17-én kelt, 2184. számú levelét, amelyben tudatja, hogy az Olasz Köztársaság kész elismerni - 1996. január 1-jétől kezdődően - a viszonosságot a Magyarországon dolgozó olasz üzletembereknek járó általános forgalmi adó-visszatérítéssel kapcsolatban, továbbá, hogy kormánya kötelezi magát, hogy ezen időponttól kezdődően az 1992. október 26-án kelt, 633. számú köztársasági elnöki rendelet 38. cikke értelmében visszatéríti az általános forgalmi adót az Olaszországban működő magyar üzletembereknek.

Örömmel állapítom meg, hogy az Ön levelével és ezen válaszlevelemmel létrejött a magyar jogszabályok szerint az általános forgalmi adó visszatérítéséhez megkívánt viszonosság országaink között. Szeretném biztosítani Önt arról, hogy kormányom ugyancsak gondoskodik arról, hogy a Magyarországon dolgozó olasz üzletembereknek 1996. január 1-jével kezdődően a 2/1993. (I. 13) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az általános forgalmi adót visszatérítsék.

Tájékoztatom Külügyminiszterhelyettes Urat, hogy a magyar jogszabályok szerint e megegyezés hatályba lépéséhez és alkalmazásához további belső eljárás nem szükséges, ennek megfelelően e megegyezés azon a napon fog életbe lépni, amikor az olasz Fél tudatja, hogy elvégezte a belső jogszabályai szerint szükséges eljárásokat.

Abban a reményben, hogy erre hamarosan sor kerül, kérem Külügyminiszterhelyettes Urat, fogadja legmélyebb nagyrabecsülésem kifejezését.

Dr. Somogyi Ferenc

Piero Fassino úr
külügyminiszterhelyettes

Quirinale
R O M A

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Ministero degli Affari Esteri
della
Repubblica d'Ungheria

Il Segretario di Stato

J-32/18

Signor Sottosegretario di Stato,

mi pregio di confermarLe che ho ricevuto la Sua lettera n. 2184 del 17 luglio 1996, con la quale mi informava che la Repubblica Italiana è pronta - a partire dal 1 gennaio 1996 - a riconoscere le condizioni di reciprocità in merito al rimborso dell'I.V.A. spettante agli operatori economici italiani operanti in Ungheria e che il Suo Governo si impegna - a partire dalla stessa data - a rimborsare ai sensi dell'art. 38. del Decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 26 ottobre 1992 l'I.V.A. agli operatori economici ungheresi che operano in Italia.

Rilevo con soddisfazione che grazie alla Sua lettera ed alla mia risposta sono state realizzate fra i nostri due paesi le condizioni di reciprocità richieste per il rimborso dell'I.V.A. secondo la normativa ungherese. Vorrei inoltre rassicurarLa circa l'impegno del mio governo a rimborsare - dal 1 gennaio 1996 - l'I.V.A. agli operatori italiani in Ungheria ai sensi del comma 1. dell'art. 1. del Decreto governativo n. 2. del 13 gennaio 1993.

La informo inoltre, Signor Sottosegretario di Stato, che ai sensi della normativa ungherese per l'entrata in vigore e l'attuazione del presente Accordo non sono richieste ulteriori procedure interne, pertanto conformemente a ciò l'Accordo entrerà in vigore alla data in cui la Parte italiana comunicherà di aver completato le procedure previste dalla propria normativa interno.

Nell'auspicio che ciò avvenga quanto prima, voglia gradire, Signor Sottosegretario di Stato, i sensi della mia più alta considerazione.

Budapest, 18 luglio 1996.

Dr. Ferenc Somogyi

On. Piero Fassino
Sottosegretario di Stato
agli Esteri

R O M A

556.

Managua, 29 agosto 1996

Protocollo esecutivo per la realizzazione di un programma di intervento straordinario nel settore risicolo e nella V Regione fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Nicaragua

(Entrata in vigore: 5 febbraio 1997)

PROTOCOLLO ESECUTIVO

PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTO STRAORDINARIO NEL SETTORE RISICOLO E NELLA V REGIONE

fra

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
rappresentato dall'Ambasciatore d'Italia in Nicaragua,

ed

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL NICARAGUA
rappresentato dal Ministro per la Cooperazione Esterna,

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Nicaragua:

CONSIDERANDO la necessità nicaraguense di incrementare la produzione agro-zootecnica per ridurre il deficit alimentare del Paese;

CONSIDERANDO le priorità assegnate dalla legislazione italiana alle attività di cooperazione allo sviluppo e in particolare l'obbiettivo di alleggerire le difficoltà a carico delle fasce più povere della popolazione e la risoluzione adottata il 30 marzo 1988 da parte del Comitato Direzionale della Cooperazione allo Sviluppo per la realizzazione di un intervento straordinario a favore della ripresa produttiva delle zone risicole irrigue del Nicaragua e per l'incremento della produzione agricola nella V Regione;

CONSIDERANDO le priorità degli orientamenti generali del "Programma Nazionale di Sviluppo Rurale" (P.N.D.R.), soprattutto per quanto attiene allo sviluppo della produzione agro-zootecnica con riferimento ai settori maggiormente sfavoriti;

CONCORDANDO di dar seguito al Programma di cooperazione per la realizzazione in Nicaragua di un intervento nei settori agro-zootecnico e risicolo, con le seguenti modalità:

ARTICOLO 1
OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

Il Programma è volto ad incrementare la produzione agroalimentare del Paese ed intende contribuire al superamento dell'attuale situazione di emergenza alimentare in Nicaragua attraverso il potenziamento delle strutture produttive locali.

Inoltre, intende incentivare nuovi orientamenti produttivi tendenti a sviluppare il settore agro-zootecnico e le produzioni alimentari diversificate nella V Regione, in coordinamento con altri programmi attuati dal Governo del Nicaragua. Intende inoltre dare impulso all'istituzione di un Organismo governativo di gestione, controllo e monitoraggio di tutte le attività di sviluppo della V Regione.

ARTICOLO 2
CONTENUTO DEL PROGRAMMA

Il Programma é articolato nei seguenti interventi particolareggiati:

a) Fornitura di macchinari e delle attrezzature agricole, con le relative parti di ricambio, da destinare ai centri di produzione risicola.

b) Fornitura di macchinari e delle attrezzature agro-zootecniche e agroindustriali, con le relative parti di ricambio da destinare alle popolazioni rurali della V Regione, sia per integrare e sostenere progetti bilaterali finanziati dal Governo Italiano sia per altri progetti di interesse sociale finanziati anche da organismi internazionali.

c) Intervento nella zona di Malacatoya con un piccolo progetto a favore dei piccoli e medi produttori.

d) Realizzazione di un Progetto di Assistenza Tecnica nella V Regione per la realizzazione di progetti di sviluppo.

La realizzazione di detti sub-progetti é subordinata all'approvazione tecnica da parte degli organismi competenti del piano operativo, nel quale saranno riportati gli obiettivi, i risultati, l'elenco delle attrezzature, dei macchinari e del personale.

I sub-progetti suddetti andranno ad integrare gli sforzi del Governo del Nicaragua a favore dello sviluppo globale della V Regione, in relazione alla produzione di latte e di carne, oltre all'introduzione di colture non tradizionali e al rimboschimento, che permettono lo sviluppo sostenibile delle zone oggetto di intervento.

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DEL GOVERNO ITALIANO

Per la realizzazione dell'intero Programma, avviato nel 1990, a seguito dell'approfondimento dell'analisi dei costi é risultato sufficiente un finanziamento non superiore ai 31 miliardi di Lire.

In particolare verranno coperte le spese inerenti a:

a) acquisizione, trasporto e consegna CIF in Porto Corinto di tutti i materiali di cui ai punti a) e b) del precedente Art. 2 consegnati al porto di sbarco (scarico della nave a carico della parte italiana);

b) elaborazione dei documenti operativi e degli studi di cui ai punti c) e d) dell'Art. 2 che verranno realizzati dalla ditta italiana;

c) invio e mantenimento del personal tecnico italiano necessario a sviluppare le attività previste al precedente Art. 2, come di seguito specificato in dettaglio:

- Un Capo Progetto per un periodo di 24 mesi;
- Personale esperto in lunga missione per un totale di 178 m/u.
- Consulenti in missione di breve durata per un totale di 16 m/u.

A detto personale verranno forniti in Nicaragua vitto e alloggio, oltre ai mezzi di trasporto individuale per le esigenze di lavoro. L'Ambasciata d'Italia in Managua notificherà inoltre ciascuna nomina al Ministero della Cooperazione Esterna.

ARTICOLO 4

OBBLIGHI DEL GOVERNO DEL NICARAGUA

Il Governo del Nicaragua si impegna a:

a) esentare tutto il personale italiano notificato conformemente a quanto previsto dall'Art. 3, punto c) e operante in Nicaragua nell'ambito del presente Protocollo, dal pagamento delle imposte connesse alle retribuzioni percepite all'estero, così come dalle imposte relative all'importazione di articoli domestici o di veicoli richiesti dal personale assegnato al Programma per un periodo superiore ai sei mesi;

b) esentare i macchinari, le attrezzature e i veicoli finanziati dal Governo Italiano e che verranno importati nell'ambito del presente Protocollo, dal pagamento dei diritti doganali e dalle altre tasse e imposte, comprese le tasse di circolazione, secondo quanto previsto dalla legge in materia vigente nel paese;

c) assumersi la responsabilità delle operazioni di consegna a bordo della nave in Porto Corinto dei documenti doganali e del trasporto dal molo del porto fino ai locali di deposito in Managua di tutti i materiali di cui ai punti a) e b) dall'Art. 2, compresa la successiva distribuzione e trasporto di detti materiali ai destinatari finali;

d) mettere a disposizione del Programma in Managua e nelle zone di intervento della V Regione, locali ed aree adeguate per il deposito delle forniture e delle parti di ricambio debitamente custodite, in attesa delle successive operazioni di montaggio (ove necessario) e di verifica da parte del Ministero degli Affari Esteri italiano, prima della distribuzione finale;

e) mettere a disposizione del personale italiano un ufficio in Managua e altri adeguatamente predisposti, nelle zone di intervento della V Regione, composti di locali con relativi servizi, compresi gli impianti telefonici e di telefax;

f) mettere a disposizione del Programma il seguente personale locale cercando di utilizzare in via prioritaria personale già al servizio del "P.N.D.R." o di altri organismi governativi impegnati nel Programma:

- 1 Direttore Tecnico Responsabile del Programma;
- 2 meccanici;
- 6 agronomi e/o veterinari;
- 4 operai meccanici per il montaggio, ove necessario, e la verifica dei materiali, in appoggio ai tecnici italiani recatisi in Nicaragua;
- guardiani in numero sufficiente a garantire la sicurezza dei magazzini;
- tutto il personale che sia ritenuto necessario per la buona esecuzione del Programma, previo accordo del Comitato di Coordinamento e Controllo, di cui all'Art. 6 del presente Protocollo.

g) appoggiare mediante il "Programma Nazionale di Sviluppo Rurale" (P.N.D.R.), il soddisfacimento dei requisiti giuridico-amministrativi previsti dalla legislazione italiana a carico dell'organismo esecutore italiano nella fase di attuazione (certificazione di ricevimento di materiali - visione della documentazione e delle relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori);

h) lasciare a disposizione del Programma, per un periodo non superiore di 60 giorni, tutti i materiali ricevuti a Managua fino all'avvenuto controllo degli stessi da parte del Ministero degli Affari Esteri italiano.

ARTICOLO 5
ORGANISMI ESECUTORI

a) Per il Governo della Repubblica del Nicaragua:
"Programma Nazionale di Sviluppo Rurale" (P.N.D.R.)

b) Per il Governo della Repubblica Italiana
Agriconsulting S.p.A.

ARTICOLO 6
COMITATO DI COORDINAMENTO E CONTROLLO

Viene costituito un Comitato che si incaricherà della verifica dello stato di avanzamento del Programma e del controllo sulla corretta esecuzione dello stesso. Si farà inoltre carico dell'approvazione dei sub-progetti da finanziare con il fondo di contropartita previsto dal presente Programma e, in linea generale, dell'approvazione dell'uso dello stesso e dell'approvazione dei progetti stabiliti nei punti c) e d) dell'Articolo 2.

Fanno parte del Comitato con diritto di voto:

1- un rappresentante del Ministero della Cooperazione Esterna del Nicaragua;
2- l'Ambasciatore d'Italia in Nicaragua o un rappresentante nominato dallo stesso;
3- un rappresentante del "Programma Nazionale di Sviluppo Rurale" (P.N.D.R.);
4- il Responsabile della Cooperazione Italiana dell'Ufficio di Managua.

Detti componenti potranno essere accompagnati dai Consulenti che si rendano necessari, senza diritto di voto.

Assumono la presidenza di detto Comitato, alternandosi ogni sei mesi, il rappresentante del Ministero della Cooperazione Esterna del Nicaragua e il rappresentante della Cooperazione italiana a Managua.

Il Comitato si riunirà normalmente ogni due mesi, ovvero ogni volta che il Ministero della Cooperazione Esterna del Nicaragua e/o il rappresentante della Cooperazione Italiana lo ritengano necessario, in base ad espressa richiesta notificata anticipatamente ai componenti dello stesso.

Il Comitato dispone di piena autonomia sulle proprie decisioni, che verranno adottate con la maggioranza dei voti dei suoi membri.

ARTICOLO 7
FONDO DI CONTROPARTITA - MODALITA DI GESTIONE

Il ricavato della vendita dei materiali ricevuti dal Nicaragua a titolo di dono da parte del Governo Italiano nel contesto del presente Programma, costituisce un "Fondo di Contropartita".

A tal fine verrà creato un apposito conto presso la Banca Centrale del Nicaragua, con valore garantito, a nome del Programma di Riabilitazione Risicola/"Programma Nazionale di Sviluppo Rurale" (PRA/P.N.D.R.).

I fondi così raccolti potranno essere investiti in titoli a scadenza con valore garantito e all'interesse più alto. Tali operazioni, come pure quelle di ritiro di detti fondi, verranno effettuate conformemente alle decisioni formali del summenzionato Comitato di Coordinamento e Controllo.

La parte italiana e il Ministero della Cooperazione Esterna del Nicaragua saranno periodicamente informati di tutte le transazioni del "Fondo" e potranno in qualsiasi momento avere accesso agli estratti conto.

Per la vendita dei materiali ricevuti a titolo di dono dal Governo italiano [Art. 2, punti a) e b)], il Comitato di Coordinamento e Controllo terrà in considerazione le seguenti norme:

1. Il prezzo di vendita verrà applicato tenendo conto delle reali possibilità di pagamento in relazione alla domanda del mercato e/o delle scelte strategiche del Programma.

2. La vendita di detti macchinari ai produttori verrà effettuata per contanti e a credito, secondo le modalità e le scadenze stabilite dal Comitato stesso.

Il suddetto fondo verrà utilizzato per:

a) la copertura delle spese locali relative all'esecuzione del presente Programma;

b) la concessione di prestiti di "conduzione" a favore dei piccoli e medi produttori agro-zootecnici coinvolti nei progetti finanziati dalla cooperazione italiana nella V Regione. Il Comitato deciderà nel corso della sua prima riunione l'importo da destinare a detta attività;

c) la concessione di prestiti di "conduzione" a favore dei piccoli produttori della zona di Malacatoya;

d) il finanziamento di progetti di sviluppo nel settore agro-zootecnico della V Regione e per l'integrazione e il sostegno dei programmi finanziati dal Governo italiano e/o dagli Organismi Internazionali e ONG allo scopo di assicurare uno sviluppo sostenibile del settore agro-zootecnico nella Regione nella sua globalità.

   Potranno essere finanziate piccole attività produttive in zone limitrofe alla V Regione, economicamente strategiche e che abbiano caratteristiche simile quanto a coltivazioni, economia agricola, geografia, strategie economiche e sviluppo, previa approvazione del Comitato;

e) il Comitato avrà la facoltà di assegnare crediti per progetti in altre regioni del Nicaragua fino ad un importo complessivo di 200.000 dollari USA per tutta la durata dal Programma;

f) analogamente, detto fondo potrà essere impiegato in caso di situazioni di emergenza che si presentassero nel paese, purché vi sia l'approvazione unanime del Comitato di Coordinamento e Controllo.

La gestione operativa del fondo di contropartita viene affidata al "Programma Nazionale di Sviluppo Rurale" (P.N.D.R.), conformemente a quanto stabilito in materia dalla legge nicaraguense, per tutta la durata del presente Programma. Ogni quattro mesi il PRA presenterà al Comitato il piano di bilancio relativo all'utilizzazione del fondo, compreso il rendiconto quadrimestrale delle entrate e delle uscite. In relazione a tali utilizzi, entrambi dovranno essere approvati dal Comitato di Coordinamento e Controllo, come previsto dal precedente Art. 6.

Il "P.N.D.R." provvederà ad individuare, prima del termine dell'Assistenza Tecnica Italiana in Nicaragua, nell'ambito del presente Programma, una struttura di coordinamento, gestione, controllo e monitoraggio di tutti i sub-progetti di sviluppo agricolo nella V Regione.

ARTICOLO 8
CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che possano emergere circa l'attuazione del Programma devono essere preliminarmente sottoposte all'esame del Comitato di cui all'Art. 6. Nel caso in cui non fosse possibile risolverle in detta sede, il Comitato le sottoporrà ai rispettivi Governi per la loro risoluzione per via diplomatica.

ARTICOLO 9

ENTRATA IN VIGORE E DURATA DEL PROTOCOLLO
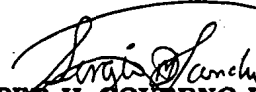
Il presente Protocollo sostituisce il Protocollo Esecutivo sottoscritto a Roma il 20 maggio 1989 fra i due Governi e sue successive modifiche.

Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data in cui le Parti contraenti si saranno scambiate notifica del completamento delle rispettive procedure costituzionali all'uopo previste e resterà in vigore fino a quando non interverranno atti intergovernativi tra le Parti tali da modificarne sostanzialmente i presupposti ed il contenuto.

Redatto in Managua il 29 AGO. 1996 in 2 (due) originali in lingua italiana e 2 (due) originali in lingua spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
S.E. TIBOR HOOR TEMPIS LIVI
Ambasciatore d'Italia

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL NICARAGUA
LIC. SERGIO MARIO BLANDÓN
Vice-Ministro Cooperazione Esterna

557.

Malta, 22 agosto - 3 settembre 1996

Scambio di Note costituente un Accordo modificativo dell'art. 1 dell'Accordo di cooperazione fra il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana ed il Ministero dell'Interno della Repubblica di Malta nella lotta al terrorismo, al crimine organizzato e al traffico di droga, firmato il 28 febbraio 1991

(Entrata in vigore: 3 settembre 1996)

N.V. 831/96

Ministry of Foreign Affairs Malta

The Ministry of Foreign Affairs presents its compliments to the Embassy of Italy and has the honour to refer to the letter addressed to the Hon. Dr Tonio Borg, Minister for the Interior, dated 13 September 1995, from the Italian Minister for the Interior, H.E. Dr Giovanni Rinaldo Coronas, to which the following proposal of amendment to the agreement on the Fight Against Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances and Against Organised Crime was attached:

"Proposta di modifica dell'art. 1

Il comma 4 e' sostituito dal seguente:
4. Il Comitato si riunira' ogni qual volta le Parti lo ritengano necessario per la verifica dello stato della cooperazione in atto o per l'esame di problemi che richiedano intese di alto livello.

Dopo il comma 4 viene inserito il seguente comma 5:
5. Saranno istituiti, inoltre, al fine di conferire carattere operativo alla collaborazione, gruppi ad hoc, a livello di Alti Funzionari, con il compito di approfondire le specifiche tematiche oggetto di cooperazione."

Embassy of Italy
Floriana

The Ministry of Foreign Affairs wishes to inform that the proposed amendments are acceptable to the Maltese authorities. In the circumstances the present Note together with the Italian reply thereto, shall constitute an agreement between the two Governments to amend the Agreement on the Fight Against Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances and Against Organised Crime, signed on the 28th of February 1991, which amendments will enter into force on the date of the Italian note in reply.

The Ministry of Foreign Affairs avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of Italy the assurances of its highest consideration.

22 August 1996

1383

AMBASCIATA D'ITALIA

NOTA VERBALE

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri di Malta ed ha l'onore di accusare ricevuta della Nota Verbale n. 831/96 del 22.08.'96 del seguente tenore:

""Il Ministero degli Affari Esteri di Malta presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia ed ha l'onore di fare riferimento alla lettera indirizzata all'On. Tonio BORG, Ministro dell'Interno, datata 13 Settembre 1995, dal Ministro dell'Interno italiano S.E. dott. Giovanni Rinaldo CORONAS, alla quale e' stato allegato la seguente proposta di emendamento dell'Accordo di Cooperazione nella lotta contro il il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalita' organizzata, firmato il 28 Febbraio 1991:

"Proposta di modifica dell'Art.1

Il comma 4 e' sostituito dal seguente:
4. il Comitato si riunira' ogni qual volta le Parti lo ritengano neccessario per la verifica dello stato della cooperazione in atto o per l'esame dei problemi che richiedano intese ad alto livello.

Dopo il comma 4 viene inserito il seguente comma 5:
5. Saranno istituiti, inoltre, al fine di conferire carattere operativo alla collaborazione, gruppi ad hoc, a livello di Alti Funzionari, con il compito di approfondire le specifiche tematiche oggetto di cooperazione."

Il Ministero degli Affari Esteri desidera informare che gli emendamenti proposti sono accettabili per le Autorita' maltesi. In tali circostanze la presente Nota Verbale, assieme alla risposta italiana alla stessa, costituiranno un accordo tra i due Governi per emendare l'Accordo di Cooperazione nella lotta contro il il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalita' organizzata, firmato il 28 Febbraio 1991, emendamento che entrera' in vigore alla data della Nota Verbale italiana di risposta.

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DI MALTA
LA VALLETTA

Il Ministero degli Affari Esteri di Malta si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Italia l'espressione della sua piu' alta considerazione.""

L'Ambasciata d'Italia ha l'onore di comunicare che il Governo italiano accetta quanto espresso nella predetta Nota Verbale e concorda sulla proposta che l'Accordo modificativo entrera' in vigore alla data della presente Nota Verbale.

L'Ambasciata d'Italia a Malta si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri di Malta l'espressione della sua piu' alta considerazione.

Malta, - 3 SEP 1996

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.V. 831/96

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
MALTA

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia ed ha l'onore di fare riferimento alla lettera indirizzata all'on. Tonio BORG, Ministro dell'Interno, datata 13 settembre 1995, dal Ministro dell'Interno italiano S.E.dott.Giovanni Rinaldo CORONAS, alla quale è stata allegata la seguente proposta di emendamento dell' Accordo di Cooperazione nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata:

....

Il Ministero degli Affari Esteri desidera informare che gli emendamenti proposti sono accettabili per le Autorità maltesi. In tali circostanze la presente Nota Verbale assieme alla risposta italiana alla stessa, costituiranno un Accordo tra i due Governi per emendare l' Accordo di Cooperazione nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata, firmato il 28 febbraio 1991, emendamento che entrerà in vigore alla data della Nota Verbale italiana di risposta.

Il Ministero degli Affari Esteri, si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Italia gli atti della sua più alta considerazione.

Ministero degli Affari Esteri
MALTA

22 agosto 1996

All'Ambasciata d'Italia
Floriana

558.

Beirut, 20 settembre 1996

Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Libano per la riorganizzazione del settore sanitario nel Libano del Nord e la riabilitazione del «Quarantine Hospital» di Beirut, con Annesso

(Entrata in vigore: 18 dicembre 1996)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LEBANON

FOR THE REORGANIZATION OF THE HEALTH SECTOR IN NORTH LEBANON AND REHABILITATION OF THE QUARANTINE HOSPITAL IN BEIRUT

ARTICLE I

BASIC PRINCIPLES

The above programme was agreed at the Intergovernmental Meeting on Economic, Financial and Technical Co-operation between the Republic of Lebanon and the Italian Republic, held in Rome in February 1992.

1.1 This programme concerns the development of health services in District of Tripoli and Quarantine Hospital in Beirut.

1.2 The Italian Government will entrust the Italian non governmental organization AVSI (International Service Volunteer Association) with the implementation and management of the programme's activities at field level.

1.3 The technical relationship between the Ministry of Health and the programme will be ensured by an expert designated by the General Directorate for Development Cooperation.

1.4 AVSI will be required to operate under the responsability of the Italian Government and under the supervision of both the Italian Embassy and the Lebanese Ministry of Health.

1.5 AVSI will abide by all terms of the agreement spelled out in this document.

ARTICLE II

GENERAL OBJECTIVES

The main purpose of this programme is to assist the Lebanese Government in its efforts to reorganize, based on District Health System, the health services, in Tripoli District and the Quarantine Hospital in Beirut by:

2.1 improving the quality of the primary care, curative and preventive, in order to become global and integrated;

2.2 promoting an active relationship between the peripheral Centers and Hospitals, in order to create an integrated network able to take charge of most of the health problems of the population.

ARTICLE III

SPECIFIC OBJECTIVES

The programme will aim at the following specific objectives:

3.1 functional rehabilitation, through provision of equipment, of the Health centers of Mounieh, Zougharta, Besharre, the Frangie Center in Zougharta and a Health Center in Tripoli District to be identified.
For the Besharre Health Center a support for civil works is also envisaged;

3.2 support to the coordinated organization of the services rendered by the Al Kabah Hospital, the Orange Nassau Hospital and the Central Dispensary in Tripoli, through the provision of complementary needed equipment;

3.3 functional rehabilitation of the Quarantine Hospital in Beirut through the provision of equipment;

3.4 creation and running of a Training Center to be located in the Orange Nassau complex, delivering courses for physicians, nurses and technicians working within the facilities;

3.5 research on organization and management schemes at the Health Units with reference to their working areas.

ARTICLE IV

COMMITTMENTS OF THE ITALIAN GOVERNMENT

The Italian Government undertakes to provide services and to supply equipments for the duration of the present plan, as outlined hereafter:

4.1 Personnel (furtherly called IMT) in Lebanon:

a - An Italian health coordinator expert in Public Health to be based within the Ministry of Health in Beirut for all duration of the project.

b - AVSI personnel to be based in Lebanon for all duration of the programme:
- a team leader (medical doctor)
- an administrator
- a training expert (head of the training center)

c - AVSI short time consultants (approximately 20 man/month) for installation, training courses and research work.

4.2 Equipment

a - Medical equipment for the Health Centers and Hospitals are indicated in annex 1.

b - Equipment items not included in the annex list will be jointly agreed upon by Lebanese and Italian parties during the project implementation.

c - Furniture, equipment and material for the training Center and courses.

d - furniture, equipment, materials and vehicles for the office AVSI personnel.

ARTICLE V

COMMITTMENTS OF THE GOVERNMENT OF LEBANON

The Lebanese Government undertakes to give full support to this programme, ensuring that full cooperation and partecipation is extended to Italian personnel in a spirit of full partnership and friendship.

The Lebanese Government specifically undertakes to:

5.1 assure close cooperation between the Lebanese Project staff and the Italian personnel;

5.2 appoint a rappresentative of the Ministry of Health as the person responsible to liaise with the Italian party with regard to the monitoring and review of the overall programme implementation;

5.3 appoint two regional representatives (one for the Tripoli District and one for the Quarantine Hospital) as Lebanese counterparts with regard to the specific activities in the two main areas of the programme;

5.4 provide the Health units as referred to in the programme suitably restored and ready to receive the equipment;

5.5 provide the Health Units with needed personnel (doctors, nurses and technicians);

5.6 provide the necessary premises within the Orange Nassau building in Tripoli for the training Center and courses;

5.7 provide the needed facilities (electricity, water supply, drainage) for each Health Unit and the Training Center, and meet related cost;

5.8 provide drugs and medical supplies to the Project Health Units;

5.9 make specific financial provisions to meet the yearly ordinary and extraordinary costs repair and maintenance for the training centres;

5.10 allow duty/tax free import of equipments, vehicles, materials and other supplies allotted to programme;

5.11 facilitate all the administrative formalities multi entry/exit visas, stay permits, internal trips, driving licences, accomodation, phone link for the Italian staff;

5.12 grant the Italian staff and their families tax and customs duty exemption for the import/export of personal belongings, personal vehicles.

ARTICLE VI

ASSIGNEMENT OF RESPONSABILITY AND ADMINISTRATION

6.1 The programme coordination will be assured by the management unit composed of the AVSI team leader, the appointed representative of the Lebanese Ministry of Health and an Italian coordinator. The Unit will hold regular meetings (at least twice a year) to assess the on-going activities and the implementation of the plan of actions. The semestral plan of action jointly prepared by AVSI team leader and the representative of the Lebanese Ministry of Health, will be submitted to the DGCS in Rome for final approval. The same parties will be jointly responsible for the implementation of the plan of action. Any controversy related to the programme implementation which could not be solved at the local level will be referred to the management unit, and in case of failure, to the respective Authorities for a mutually acceptable settlement;

6.2 regular and frequent consultations will be held at local level between the Regional representative (see point 5.3) and the AVSI staff to assure a smooth and cooperative development of all programme activities.
Relevant officers in charge of each matter in the agenda (Health Units functional rehabilitation, training activities, research and evalutation) will be convened and, if necessary, thematic working groups will be set up;

6.3 with specific regard to the training component the Italian expert in charge of the training activities will be assisted by a Lebanese officer for the suitable planning, targetting and achieving effective results for the beneficiaires of the courses;

6.4 formal evaluation of the Programme will be conducted at the end of each year by a joint team of representatives of each party;

6.5 the property of equipments and supplies allotted to the project will be transferred to the Lebanese Government at the end of the project activities;

6.6 the Italian health coordinator will be responsible for the institutional and technical links between the programme and the relevant Department of the Lebanese Ministry of Health.

ARTICLE VII

ROLE OF AVSI AND LEGAL STATUS OF THE IMT

7.1 The AVSI will be accomodated in two offices one within the Orange Nassau complex in Tripoli and one in the Quarantine Hospital in Beirut;

7.2 AVSI will open a bank account in a Lebanese bank in accordance with the regulations of the National Bank of Lebanon;

7.3 AVSI personnel in Lebanon will be granted all privileges and exemptions applicable to the international personnel working in the Country;

7.4 AVSI personnel shall refrain from any political or controversial activity and shall respect the Lebanese Republic laws and regulations;

7.5 the Italian personnel is exempted from all responsability either civil or penal, deriving from acts or omissions committed in the discharge of their official functions, unless the said acts or omissions are the consequence of fault or gross negligence.

ARTICLE VIII
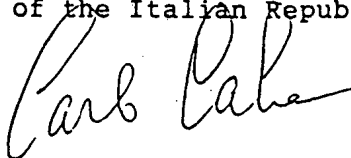
ENTERING INTO FORCE AND DURATION OF THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

8.1 This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of the arrival in Lebanon of the first Italian expert and shall be valid for 3 years, unless terminated by either party with a 6 months advance notice in writing and after preliminary consultations through diplomatic channels;

8.2 this Memorandum of Understanding can be modified by mutual consent of both parties;

8.3 the programme duration may be extended according to its implementation phase and this Memorandum of Understanding may be amended consequently;

8.4 to solve possible divergences in the interpretation of this Memorandum of Understanding, a Committee shall be formed by:

1. the representative of the Italian Embassy
2. the representative of the Lebanese Ministry of Health
3. the representative of the Lebanese Ministry of Foreign Affairs
4. the representative of the Italian General Directorate for Cooperation
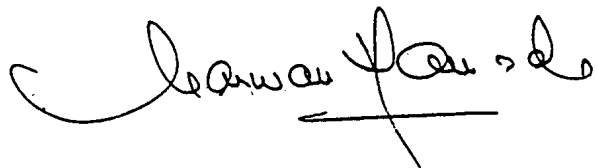
In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorized by their respective Governments, have signed the present Memorandum of Understanding.

Done in Beirut on September 20th, 1996 in duplicate in the English language, both texts being equally authentic.

For the Government of the Italian Republic

For the Government of the Republic of Lebanon

PROGRAMME
FOR THE REORGANIZATION OF THE HEALTH SECTOR
IN NORTH LEBANON AND REHABILITATION
OF THE QUARANTINE HOSPITAL

ACTIONS AND PROCESS

1. THE AIM OF THE PROCESS

The process to be implemented aims at contributing to the efforts made by the Lebanese Ministry of Health in order to rationalize health services in the perspective of a District Health System (1)

- improving the quality of the first level care, curative and preventive, so that it might become global and integrated;
- promoting an active and rationalized relationship between Peripheral Centers and Hospitals, in order to create an integrated network able to take charge of most of the health problems of a defined population.

2. SYNTHESIS OF THE PROCESS

The process that AVSI programme intends to support and in part accompany will be developed within a framework identified by the following (2):

- physical and functional rehabilitation of the facilities selected by the Lebanese Government;
- training and up-dating courses for physicians, nurses and technicians working within the facilities to be rehabilitated and their catchment areas;
- research on organization and management models at the Health Units with reference to their working areas.

The process also defines the levels of responsibility, the areas of interaction and the procedures on coordination and integration.

It also mentions the actions likely to help the people in charge at the district level to manage complex process.

Finally, it points out the foreseen side effects which can contribute, along with the main and direct effects, to achieve the general objectives of the process.

----

(1) Here reference is made to the concept of District Health System, formulated by the Harare Inter-regional Meeting in 1987, as an element characterizing the Primary Health Care strategy set out during the Alma Ata Conference in 1978.
(2) Most of the targets and activities described in the following pages have already been agreed by AVSI and the Lebanese Government during the mission carried auto in December 1992

3. ANALYSIS OF THE PROCESS

3.1 PROCESS CO-ORDINATES

3.1.1. Actions for the physical and functional rehabilitation of the facilities

The following table shows the health facilities that, according to the Lebanese Government, must be physically and functionally rehabilitated.

BEIRUT

Quarantine Hospital

TRIPOLI-TOWN	TRIPOLI-PROVINCE
Tripoli Hospital	Mounieh Health Center
Orange Nassau Hospital*	Zougharta Health Center
Central Dispensary*	Besharre Health Center
	Frangie Center in Zougharta
	Tripoli District Health Center

* functional reorganization (see 3.1.1.3.)

3.1.1.1. The Quarantine Hospital in Beirut

The Quarantine Hospital is no longer working because of the huge structural damages suffered during the war period. Yet it will be rehabilitated and provided with 150-200 beds and the following services: general medicine, infectious diseases, general surgery, obstetrics and gynecology, pediatrics, emergency, out-patient clinic, laboratory, diagnostics through pictures, drug store, laundry, kitchen, maintenance service, morgue.

The tasks concerning the Hospital's structural and functional rehabilitation are shared as follows:

Action	To Be Implemented by
Definition of Services	Lebanese Government
Physical Rehabilitation	Lebanese Government
Medical Equipment*	Avsi

* AVSI will provide in order of priority, the equipment already identified, for the out-patients consultation rooms, the diagnostic through picture department, the laboratory; and little by little the other one for the services to be reactivated

3.1.1.2. Tripoli Al Kabah Hospital

The Al Kabah Hospital is currently equipped with 150 beds and can offer the following services: general medicine, infectious diseases, general surgery, obstetrics and gynecology, pediatrics, haemodialysis, emergency, general out-patient clinic, laboratory, x-ray dept., drug store, laundry, kitchen, maintenance service, morgue.

It has been decided to improve and adjust the hospital's medical equipment to its good management and operating conditions.

3.1.1.3. Orange-Nassau Hospital

The Orange-Nassau Hospital has 30 beds and offers the following services: obstetrics and gynecology, pediatrics, haemodialysis, general out-patient clinic, laboratory, x-ray, drug store, laundry, kitchen, maintenance service.

The Hospital is also the seat of a school for nurses.

Considering that the Hospital's beds are not sufficiently occupied and that its structural conditions are good enough it has been proposed to the Lebanese Government to consider the possibility to carry out a functional reorganization, based on the following(3):

- closing the in-patient wards;

- transfer of the Central Dispensary, which is presently located in another area of the town, to the Orange-Nassau Hospital;

- enlargement of the general out-patient clinic;

- coordinating the haemodialysis service with the Al Kabah Hospital services;

If the above reorganization is implemented in a functional way, this facility will also be the seat of the planned training center, for medical and paramedical staff. (See point 3.2.2.)

The decision and the form of the reorganization will be taken at the end of a joint evaluation by Lebanese Authorities and AVSI, during the implementation of the project.

The tasks could be shared as follows:

Action	Implementation
Functional Reorganization	Lebanese Government
Training Equipment	Avsi

---

3 This opportunity can only be evaluated if we carefully consider the various legitimate interest involved (for instance, those of professional physicians working in this facility) and the importance that this hospital has for the population

3.1.1.4. Tripoli Central Dispensary

The poor structural, operational and management conditions of the Central Dispensary make it difficult to conceive whatsoever rehabilitation.

For this reason it has been proposed to the Lebanese Government to consider the opportunity to let a part this facility and transfer its functions to the Orange-Nassau Hospital, in compliance with the proposal of functional reorganization quoted above. (3.1.1.3)

3.1.1.5. Mounieh, Zougharta and Tripoli District Health Centers

NB The so called Tripoli District Health Center is referred to a Health Center which will be identified in the suburban areas of Tripoli jointly with the Lebanese Ministry of Health at the beginning of the project.

These facilities are considered similar with reference to their structural and functional conditions.

The three Centers after restoration will be fitted with an out-patient clinic (internal medicine, pediatrics, obstetrics and gynecology, cardiology, dermatology, ORL, ophthalmology) as well as with services of odontotherapy, radiology, small emergencies and a laboratory.

The Mounieh H. Center will also be equipped with approx. ten beds (one-day hospitalization).

Some minor equipment, to be identified, will also be provided for the Frangie Social Health Center in Zougharta.

The tasks concerning the rehabilitation have been shared in the following way:

Action	Implementation
Physical Rehabilitation	Lebanese Government
Definition of Services	Lebanese Government
Medical Equipment	Avsi

3.1.1.6. Besharre Health Center

Since the Besharre Health Center is located in a private building, its logistics had to be adapted to the existing structure.

This Center will be provided with the same kind of services (including ten beds). Yet considering its peculiar situation, the planned intervention is going to be slightly different from that of the other 3 main Health Centers. Moreover, its counterpart is represented by a local NGO.

Action	Implementation
Local NGO Promotion	Health Center Committee
Construction	Local NGO *
Medical Equipment	Avsi

* with financial support from AVSI

3.1.2. Training and up-dating programmes for physicians, nurses and technicians: actions and targets

This component sets three targets:

- training on the use of technologies;

- permanent training on diagnostics an therapeutics;

- audit on how the health staff take the responsibility for the health problems.

The planning and organization of these actions implies the setting up of a Center for the permanent training of health operators. The seat of this Center will be located at the Orange-Nassau Hospital (See point 3.1.1.3.) and it will be coordinated by a team made up of officers of Ministry of Health, health operators and AVSI experts.

The programme also foresees the creation of an advanced System for the Quality Control of Services, related to the Center for the permanent training of Health operators and headed by a High Scientific Committee.

3.1.2.1. Training on the use of technological equipment

The sub-targets of this programme are the following:

- short-term target: training of doctors, nurses and technicians, working in the first and second level facilities supported by the project, on the use of the technologies related to the new equipment provided;

- long-term target: to set up a system in order to spread skills and competence concerning the quality control of services with high technological component.

The beneficiaries of the long-term target will be the above mentioned for the first sub-target and other health professionals in the area.
Teachers will be both Lebanese and foreign experts.

The training method for the short-term target is based on a series of sessions, each divided into a theoretical explanation, a practical demonstration and a controlled/assessed operational phase. A final certificate for the use of the technological equipment will be delivered at the end of the training.

The training method for the long-term target is based on a series of sessions, each divided as the short-term training method. At the end of the training, the participants receive a certificate of registration to the System for the Quality Control of Services with high technological component.

3.1.2.2. Permanent up-dating on diagnostics and therapeutics

The sub-targets of this programme are as follow:

- setting up a system for the transmission of good quality information on diagnostics and therapeutics;

- rationalization of the use of the available diagnostic and therapeutic resources.

The recipients are the same identified at the previous point 3.1.2.1.

Teachers are both Lebanese and foreign experts.

The up-dating methodology envisages the organization of periodical sessions for homogeneous health care operators (divided by branch and/or profession and/or function unit and/or territorial unit).

The courses include the preparation and/or review, by consent, of protocols of diagnostic/therapeutic behaviour, likely to be adopted at functional as well as territorial unity level.

3.1.2.3. Audit on taking charge of the health problems.

The sub-targets of this programme are the following:

- improving the health operator's skill in terms of responsibility towards each patient (at the individual, family and social level) and towards the whole community;
- adapting the operational standards of the health facilities and of the links between them to the level of responsibility towards the individual and the community health problems.

The recipients are the same identified in the previous paragraph 3.1.2.1.

Teachers - Lebanese and foreigners - should be experts in audit, health organization and organization psychology.
The audit method is based on the analysis of the professional experience of the single operators, who are divided into small groups of homogeneous or different specialization. This aims at producing and/or revising procedures, behavioral protocols, communication instruments and any other method for the accomplishment of these sub-targets.

3.1.3. Research intervention

In order to reach the targets of the process, it is also necessary to introduce a research component, concerning operation and organization standards of health facilities, so contributing to their rationalization.

The territorial limits of health facilities to be included in the research must be identified in the sphere of influence of the facilities being rehabilitated.

The introduction of a research component as a necessary element of the cooperation process should contribute to develop all the physical/functional and training/up-dating rehabilitation actions.

In a broad sense, the cooperation programme itself already provides the method to carry out a research project consistent with the targets of the programme, adequate to the destination of the available resources and cost-effective.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL LIBANO

PER LA RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE SANITARIO NEL LIBANO SETTENTRIONALE E LA RIABILITAZIONE DEL QUARANTINE HOSPITAL DI BEIRUT

ARTICOLO I

PRINCIPI DI BASE

Il programma di cui sopra è stato concordato alla Riunione Intergovernativa sulla Cooperazione Economica, Finanziaria e Tecnica fra la Repubblica del Libano e la Repubblica Italiana, svoltasi a Roma nel febbraio 1992.

1.1 Detto programma riguarda lo sviluppo dei servizi sanitari del Distretto di Tripoli e del Quarantine Hospital di Beirut.

1.2 Il Governo italiano affiderà all'Organizzazione non Governativa italiana AVSI (Associazione Internazionale per i Servizi di Volontariato) l'attuazione e la gestione delle attività del programma sul campo.

1.3 I rapporti tecnici fra il Ministero della Sanità ed il programma saranno garantiti da un esperto designato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo.

1.4 L'AVSI sarà tenuta a lavorare per conto del Governo italiano e sotto il controllo dell'Ambasciata Italiana e del Ministero della Sanità libanese.

1.5 L'AVSI osserverà tutti i termini dell'accordo enunciati nel presente documento.

ARTICOLO II

OBIETTIVI GENERALI

Scopo principale del presente programma è coadiuvare il Governo libanese nei suoi sforzi di riorganizzazione dei servizi sanitari del Distretto di Tripoli e del Quarantine Hospital di Beirut, in base al Sistema Sanitario Distrettuale:

2.1 migliorando la qualità dell'assistenza primaria, curativa e preventiva, al fine di renderla globale ed integrata;

2.2 promuovendo un rapporto attivo fra i Centri periferici e gli Ospedali, per creare una rete integrata in grado di prendersi cura della maggior parte dei problemi sanitari della popolazione.

ARTICOLO III

OBIETTIVI SPECIFICI

Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

3.1 il recupero funzionale, tramite la dotazione di attrezzature, dei centri sanitari di Mounieh, Zougharta, Besharre, del Centro Frangie di Zougharta e di un Centro Sanitario del Distretto di Tripoli, ancora da definire.
Per il Centro Sanitario di Besharre è inoltre previsto un sostengo per i lavori civili;

3.2 il sostegno all'organizzazione coordinata dei servizi resi dall'Ospedale Al Kabah, dall'Ospedale Orange Nassau e dal Dispensario Centrale di Tripoli, provvedendo all'attrezzatura complementare necessaria;

3.3 il recupero funzionale del Quarantine Hospital di Beirut, con la dotazione di attrezzature;

3.4 la creazione e la gestione di un Centro di Formazione da collocare presso il complesso Orange Nassau, che offra corsi per medici, infermieri e tecnici che lavorano all'interno delle strutture;

3.5 la ricerca su schemi organizzativi e gestionali presso le Unità Sanitarie, con riferimento alle aree in cui esse operano.

ARTICOLO IV

IMPEGNI DEL GOVERNO ITALIANO

Il Governo italiano si impegna a fornire servizi ed attrezzature per la durata del presente programma, come qui di seguito delineato:

4.1 Personale (qui di seguito denominato IMT) in Libano;

a - Un coordinatore sanitario italiano esperto di Sanità Pubblica, che opererà presso il Ministero della Sanità di Beirut per la durata del progetto.

b - Personale dell'AVSI che opererà in Libano per tutta la durata del programma:
- un caposquadra (medico)
- un amministratore
- un esperto in formazione (capo del centro di formazione)

c - consulenti AVSI temporanei (circa 20 uomini/mese) per istallazione, corsi di formazione e ricerca.

4.2 Attrezzature

a - Le attrezzature mediche per i Centri Sanitari e gli Ospedali figurano all'Allegato I.

b - Le singole attrezzature che non figurano nell'elenco allegato saranno concordate congiuntamente dalle parti libanese ed italiana durante l'attuazione del progetto.

c - Mobili, attrezzature e materiale per il Centro di formazione e relativi corsi.

d - Mobili, attrezzature, materiali e veicoli per il personale dell'ufficio AVSI.

ARTICOLO V

IMPEGNI DEL GOVERNO LIBANESE

Il Governo libanese si impegna ad appoggiare pienamente il presente programma, garantendo che al personale italiano venga prestata totale cooperazione e partecipazione, in uno spirito di piena collaborazione e amicizia.

Il Governo libanese, in particolare, si impegna a:

5.1 garantire una stretta collaborazione fra il personale del Progetto libanese ed il personale italiano;

5.2 nominare un rappresentante del Ministero della Sanità quale responsabile del collegamento con la parte italiana per quanto riguarda il controllo e la revisione di tutta l'attuazione del programma;

5.3 nominare due rappresentanti regionali (uno per il Distretto di Tripoli ed uno per il Quarantine Hospital) quali controparti libanesi, in relazione alle attività specifiche dei due settori principali del programma;

5.4 far sì che le Unità Sanitarie di cui al programma siano debitamente ripristinate e pronte a ricevere le attrezzature;

5.5 dotare le Unità Sanitarie del personale necessario (medici, infermieri e tecnici);

5.6 attrezzare i locali dell'edificio Orange Nassau di Tripoli per il Centro di formazione ed i relativi corsi;

5.7 fornire le attrezzature necessarie (elettricità, erogazione idrica, drenaggio) a ciascuna Unità Sanitaria ed al Centro di Formazione, e sostenere le relative spese;

5.8 fornire medicinali ed articoli sanitari alle Unità Sanitarie del Progetto;

5.9 adottare provvedimenti finanziari specifici per sostenere le spese ordinarie e straordinarie annue di riparazione e manutenzione dei centri di formazione;

5.10 consentire l'importazione in esenzione da dazi/imposte ad attrezzature, veicoli, materiali ed altre forniture assegnate al programma;

5.11 snellire tutte le formalità amministrative relative ai visti di entrata/uscita multipli, ai permessi di soggiorno, ai viaggi interni, alle patenti di guida, agli alloggi, ai collegamenti telefonici per il personale italiano;

5.12 concedere al personale italiano ed ai familiari l'esenzione dalle imposte e dai dazi doganali per l'importazione/esportazione di effetti e veicoli personali.

ARTICOLO VI

ATTRIBUZIONE DI RESPONSABILITA' E AMMINISTRAZIONE

6.1 Il coordinamento del programma sarà garantito dall'unità gestionale, composta dal capogruppo AVSI, dal rappresentante nominato del Ministero della Sanità libanese e da un coordinatore italiano. L'Unità svolgerà riunioni regolari (almeno due volte l'anno) per valutare le attività in corso e l'attuazione del piano d'azione. Il piano d'azione semestrale preparato congiuntamente dal capogruppo AVSI e dal rappresentante del Ministero della Sanità libanese sarà sottoposto all'approvazione finale della DGCS di Roma. Le stesse parti saranno congiuntamente responsabili dell'attuazione del piano d'azione. Eventuali controversie relative all'attuazione del programma, che non potranno essere risolte al livello locale, saranno demandate all'unità gestionale e, in caso di fallimento, alle rispettive Autorità per una composizione accettabile per entrambe la parti;

6.2 Al livello locale, si terranno regolari e frequenti consultazioni fra il rappresentante regionale (cfr. punto 5.3) ed il personale AVSI, al fine di assicurare uno sviluppo regolare e la collaborazione di tutte le attività del programma. Si svolgeranno riunioni dei funzionari incaricati di ciascun punto all'ordine del giorno (recupero funzionale delle Unità Sanitarie, attività di formazione, ricerca e valutazione) e, ove necessario, si formeranno gruppi di lavoro tematici;

6.3 Con particolare riguardo alla componente formazione, l'esperto italiano incaricato delle attività di formazione sarà coadiuvato da un funzionario libanese per la opportuna programmazione, la fissazione di obiettivi ed il conseguimento di risultati efficaci per i beneficiari dei corsi;

6.4 Alla fine di ogni anno un gruppo di rappresentanti di ciascuna delle parti effettuerà una valutazione formale del Programma;

6.5 La proprietà delle attrezzature e delle forniture assegnate al progetto sarà trasferita al Governo libanese alla fine delle attività del progetto;

6.6 Il coordinatore sanitario italiano sarà responsabile dei collegamenti istituzionali e tecnici fra il programma ed il relativo Dipartimento del Ministero della Sanità libanese.

ARTICOLO VII

RUOLO DELL'AVSI E STATUS GIURIDICO DELL'IMT

7.1 L'AVSI sarà ubicata in due uffici, uno nel complesso Orange Nassau di Tripoli, ed uno presso il Quarantine Hospital di Beirut;

7.2 L'AVSI accenderà un conto corrente bancario presso una banca libanese, in conformità con i regolamenti della Banca Nazionale del Libano;

7.3 Al personale dell'AVSI in Libano saranno concessi tutti i privilegi e le esenzioni applicabili al personale internazionale che lavora nel Paese;

7.4 Il personale dell'AVSI si asterrà dall'intraprendere attività politiche o controverse e rispetterà le leggi ed i regolamenti della Repubblica Libanese;

7.5 Il personale italiano declinerà ogni responsabilità civile o penale derivante da atti o omissioni perpetrati nell'espletamento dei suoi incarichi ufficiali, a meno che detti atti o omissioni non siano conseguenza di colpe o gravi negligenze.

ARTICOLO VIII

ENTRATA IN VIGORE E DURATA DEL MEMORANDUM D'INTESA

8.1 Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore alla data dell'arrivo in Libano del primo esperto italiano ed avrà una validità di tre anni, a meno che una delle due parti non lo sospenda con un avviso scritto di sei mesi di anticipo e dopo aver svolto consultazioni preliminari attraverso i canali diplomatici;

8.2 Il presente Memorandum d'Intesa potrà essere modificato con il consenso reciproco delle due parti;

8.3 La durata del programma potrà essere prorogata, in base alla relativa fase di attuazione, ed il presente Memorandum d'Intesa potrà essere emendato di conseguenza.

8.4 Per risolvere eventuali divergenze nell'interpretazione del presente Memorandum d'Intesa, sarà istituito un Comitato composto da:

1. un rappresentante dell'Ambasciata italiana;
2. un rappresentante del Ministero della Sanità libanese;
3. un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri libanese;
4. un rappresentante della Direzione Generale della Cooperazione italiana.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa.

Fatto a Beirut il 20 settembre 1996 in due copie in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Repubblica del Libano
(F.to: Franco CALIA)	(F.to: firma illeggibile)

PROGRAMMA
PER LA RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE SANITARIO
NEL LIBANO SETTENTRIONALE E LA RIABILITAZIONE
DEL QUARANTINE HOSPITAL

AZIONI E PROCESSI

1. SCOPO DEL PROCESSO

Il processo da attuare ha lo scopo di contribuire agli sforzi compiuti dal Ministero della Sanità libanese al fine di razionalizzare i servizi sanitari nell'ambito del futuro Sistema Sanitario Distrettuale [1]

- migliorando la qualità dell'assistenza di base, curativa e preventiva, in modo tale da renderla globale ed integrata;

- promuovendo un rapporto attivo e razionalizzato fra i Centri Periferici e gli Ospedali, al fine di creare una rete integrata in grado di affrontare la maggior parte dei problemi sanitari di una popolazione ben definita.

2. SINTESI DEL PROCESSO

Il processo che il programma AVSI intende sostenere ed in parte accompagnare sarà messo a punto in un quadro caratterizzato da quanto segue [2]:

- recupero fisico ed operativo delle strutture scelte dal Governo libanese;

- corsi di formazione ed aggiornamento per medici, infermieri e tecnici che lavorano all'interno delle strutture da ripristinare ed i relativi bacini di raccolta;

---

[1] Si fa riferimento al concetto di Sistema Sanitario Distrettuale, formulato alla Riunione Interregionale di Harare del 1987, quale elemento caratteristico della strategia di Assistenza Sanitaria Primaria delineata alla Conferenza di Alma Ata del 1978.

[2] La maggior parte degli obiettivi e delle attività descritte nelle pagine seguenti sono già state concordate dall'AVSI e dal Governo libanese durante la missione svolta nel dicembre 1992.

- ricerca sui modelli organizzativi e gestionali presso le Unità Sanitarie, con riferimento alle aree di lavoro.

Il processo definisce altresì i livelli di responsabilità, le aree di interazione e le procedure su coordinamento ed integrazione.

Esso cita altresì le iniziative presumibilmente in grado di aiutare le persone incaricate a livello distrettuale a gestire processi complessi.

Infine, esso delinea gli effetti collaterali previsti che possono contribuire, insieme con quelli principali e diretti, a conseguire gli obiettivi generali del processo.

3. ANALISI DEL PROCESSO

3.1 COORDINATE DEL PROCESSO

3.1.1. Iniziative per il recupero fisico ed operativo delle strutture

Lo schema seguente indica le strutture sanitarie che, secondo il Governo libanese, devono essere recuperate da un punto di vista fisico ed operativo.

BEIRUT

Quarantine Hospital

TRIPOLI CITTA'

Ospedale di Tripoli
Ospedale Orange Nassau
Dispensario Centrale *

Zougharta

TRIPOLI PROVINCIA

Centro Sanitario di Mounieh
Centro Sanitario di

Centro Sanitario di Frangie
Centro Sanitario del Distretto di Tripoli

* riorganizzazione funzionale (cfr. 3.1.1.3.)

3.1.1.1. Quarantine Hospital di Beirut

Il Quarantine Hospital non è più in funzione, a causa degli ingenti danni strutturali subiti durante il periodo di guerra, ma sarà ripristinato e dotato di 150-200 posti letto e dei servizi seguenti: medicina generale, malattie infettive, chirurgia generale, ostetricia e ginecologia, pediatria, pronto soccorso, clinica ambulatoriale, laboratorio, diagnostica figurativa, farmacia, lavanderia, cucina, servizi di manutenzione, obitorio.

Le mansioni relative al recupero strutturale ed operativo dell'Ospedale saranno ripartite come segue:

Azione	Realizzazione
Definizione dei servizi	Governo libanese
Recupero fisico	Governo libanese
Attrezzature mediche *	AVSI

3.1.1.2. Tripoli - Ospedale Al Kabah

L'Ospedale Al Kabah è attualmente dotato di 150 posti letto e può offrire i servizi seguenti: medicina generale, malattie infettive, chirurgia generale, ostetricia e ginecologia, pediatria, emodialisi, pronto soccorso, clinica ambulatoriale generale, laboratorio, dipartimento raggi X, farmacia, cucina, servizi di manutenzione, obitorio.

Si è deciso di migliorare ed adeguare le attrezzature mediche dell'ospedale alle sue buone condizioni gestionali e funzionali.

3.1.1.3. Ospedale Orange Nassau

L'Ospedale Orange Nassau è dotato di 30 posti letto ed offre i servizi seguenti: ostetricia e ginecologia, pediatria, emodialisi, clinica ambulatoriale generale, laboratorio, raggi X, farmacia, lavanderia, cucina, servizi di manutenzione.

L'Ospedale è anche sede di una scuola per infermieri.

---

* L'AVSI fornirà, in ordine di priorità, le attrezzature già identificate per le sale ambulatoriali, il dipartimento per la diagnostica figurativa, il laboratorio e successivamente, a poco a poco, le altre attrezzaure per i servizi da riattivare.

Considerando che i posti letto dell'Ospedale non sono sufficientemente occupati e che le sue condizioni strutturali sono abbastanza buone, si è proposto al Governo libanese di considerare la possibilità di operare una riorganizzazione funzionale, basata su quanto segue [3]:

- chiusura delle corsie per i degenti;
- trasferimento del Dispensario Centrale, che attualmente è ubicato in un altro quartiere della città, all'Ospedale Orange-Nassau;
- ampliamento della clinica ambulatoriale generale;
- coordinamento del servizio di emodialisi con i servizi dell'Ospedale di Al Kabah.

Se la riorganizzazione di cui sopra sarà realizzata in modo funzionale, tale struttura sarà anche la sede del previsto centro di formazione per il personale medico e paramedico (cfr. punto 3.2.2).

La decisione in merito alla forma di riorganizzazione sarà presa al termine di una valutazione congiunta delle autorità libanesi e dell'AVSI, durante l'attuazione del progetto.

Le mansioni potrebbero essere suddivise come segue:

Azione	Attuazione
Riorganizzazione funzionale	Governo libanese
Strutture per la formazione	AVSI

3.1.1.4. Dispensario Centrale di Tripoli

A causa delle precarie condizioni strutturali, operative e gestionali del Dispensario Centrale è difficile concepire qualsiasi recupero.

Per questo motivo, è stato proposto al Governo libanese di valutare la possibilità di lasciare parte della struttura e trasferirne la funzioni all'Ospedale Orange-Nassau, in conformità con la proposta di riorganizzazione funzionale sopra menzionata. (3.1.1.3)

---

[3] Questa opportunità può essere valutata solo se si considerano attentamente i vari interessi legittimi coinvolti (ad esempio, quelli dei medici professionisti che lavorano nella struttura) e l'importanza che l'ospedale riveste per la popolazione.

3.1.1.5. Centri Sanitari di Mounieh, Zougharta e del Distretto di Tripoli

N.B.: Il cosiddetto Centro Sanitario del Distretto di Tripoli è considerato il Centro Sanitario prescelto delle aree suburbane di Tripoli, insieme con il Ministero della Sanità libanese, all'inizio del progetto.

Tali strutture sono considerate analoghe per quanto riguarda le condizioni strutturali e funzionali.

I tre Centri, dopo il restauro, saranno dotati di clinica ambulatoriale (medicina interna, pediatria, ostetricia e ginecologia, cardiologia, dermatologia, ORL, oftalmologia), nonché dei servizi di odontoterapia, radiologia, piccolo pronto soccorso e laboratorio.

Anche il Centro Sanitario di Mounieh sarà dotato di circa dieci posti letto (ricovero giornaliero).

Delle piccole attrezzature, ancora da definire, saranno inoltre fornite al Centro Sanitario Sociale di Frangie di Zougharta.

Le mansioni relative al ripristino sono state ripartite come segue:

Azione	Attuazione
Recupero fisico	Governo libanese
Definizione dei servizi	Governo libanese
Attrezzature mediche	AVSI

3.1.1.6. Centro Sanitario di Besharre

Poiché il Centro Sanitario di Besharre è ubicato in un edificio privato, la sua logistica si è dovuta adattare alla struttura esistente.

Il Centro sarà dotato dello stesso tipo di servizi (ivi compresi dieci posti letto). Tuttavia, considerando la sua situazione particolare, l'intervento programmato sarà leggermente diverso da quello relativo agli altri tre Centri Sanitari principali. Inoltre, la sua controparte è rappresentata da una ONG locale.

Azione	Attuazione
Promozione ONG locale	Comitato Centro Sanitario
Costruzione	ONG locale *
Attrezzature mediche	AVSI

* con il sostegno finanziario dell'AVSI

3.1.2. Programmi di formazione e aggiornamento per medici, infermieri e tecnici: azioni e obiettivi

Questa componente ha tre obiettivi:

- formazione sull'impiego delle nuove tecnologie;
- formazione permanente su diagnosi e terapia;
- controllo sul modo in cui il personale sanitario si assume la responsabilità dei problemi sanitari.

La pianificazione e l'organizzazione di queste azioni implica la creazione di un Centro per la formazione permanente di operatori sanitari. La sede del Centro sarà ubicata presso l'Ospedale Orange-Nassau (cfr. punto 3.1.1.3.) e sarà coordinata da un gruppo costituito da funzionari del Ministero della Sanità, operatori sanitari ed esperti AVSI.

Il programma prevede altresì la creazione di un sistema avanzato per il Controllo della Qualità dei Servizi, collegato al Centro per la formazione permanente degli operatori sanitari e guidato da un Alto Comitato Scientifico.

3.1.2.1. Formazione sull'impiego di attrezzature tecnologiche.

I sotto-obiettivi del programma sono i seguenti:

- obiettivo a breve termine: formazione di medici, infermieri e tecnici in servizio presso le strutture di primo e secondo livello sostenute dal progetto sull'impiego di tecnologie collegate alle nuove attrezzature disponibili;

- obiettivo a lungo termine: creazione di un sistema volto a divulgare capacità e competenze relative al controllo della qualità dei servizi con componenti altamente tecnologiche.

I beneficiari dell'obiettivo a lungo termine saranno quelli menzionati al primo sotto-obiettivo e gli altri professionisti del settore sanitario dell'area.

Gli insegnanti saranno esperti sia libanesi che esteri.

Il metodo di formazione per l'obiettivo a breve termine si basa su una serie di sessioni, ciascuna delle quali consta di una spiegazione teorica, di una dimostrazione pratica e di una fase operativa controllata/valutata. Alla fine della formazione, sarà rilasciato un attestato finale per l'impiego di attrezzature tecnologiche.

Il metodo di formazione per l'obiettivo a lungo termine si basa su una serie di sessioni, uguali a quelle del metodo di formazione a breve termine. Alla fine della formazione, i partecipanti riceveranno un attestato di iscrizione al Sistema per il Controllo della Qualità dei Servizi con componenti altamente tecnologiche.

3.1.2.2. Aggiornamento permanente su diagnosi e terapia

I sotto-obiettivi del programma sono i seguenti:

- creazione di un sistema per la trasmissione di informazioni di buona qualità su diagnosi e terapia;

- razionalizzazione dell'impiego delle risorse disponibili per diagnosi e terapia.

I beneficiari sono quelli identificati al precedente punto 3.1.2.1.

Gli insegnanti sono esperti sia libanesi che esteri.

La metodologia di aggiornamento prevede l'organizzazione di sessioni periodiche per operatori addetti all'assistenza sanitaria, suddivisi per categoria (per settore e/o professione e/o unità funzionale e/o unità territoriale).

I corsi comprendono la preparazione e/o l'esame, per consenso, di protocolli di comportamento diagnostico/terapeutico, che possono essere adottati ai livelli funzionale e di unità territoriale.

3.1.2.3. Controllo sull'assunzione di responsabilità per i problemi sanitari.

I sotto-obiettivi del programma sono i seguenti:

- migliorare le capacità degli operatori sanitari in termini di responsabilità nei confronti di ciascun paziente (al livello individuale, familiare e sociale) e nei confronti di tutta la comunità;

- adattare gli standard operativi delle strutture sanitarie e dei collegamenti fra di esse al livello di responsabilità nei confronti dei problemi sanitari dei singoli e della collettività.

I beneficiari sono quelli identificati al precedente paragrafo 3.1.2.1.

Gli insegnanti - libanesi e stranieri - dovrebbero essere esperti di revisione, di organizzazione sanitaria e di psicologia dell'organizzazione.
Il metodo di revisione si basa sull'analisi dell'esperienza professionale dei singoli operatori, suddivisi in piccoli gruppi di specializzazione omogenea o diversa, allo scopo di produrre e/o rivedere procedure, codici di comportamento, strumenti di comunicazione ed ogni altro metodo per la realizzazione di questi sottoprotocolli.

3.1.3. Intervento di ricerca

Al fine di conseguire gli obiettivi del processo, è inoltre necessario introdurre una componente ricerca, relativa agli standard operativi ed organizzativi delle strutture sanitarie, contribuendo così alla loro razionalizzazione.

I limiti territoriali delle strutture sanitarie da includere nella ricerca devono essere individuati nella sfera di influenza delle strutture da ripristinare.

L'introduzione di una componente ricerca quale elemento necessario del processo di cooperazione dovrebbe contribuire a far progredire tutte le azioni di recupero fisico/funzionale e di formazione/aggiornamento.

In senso lato, il programma di cooperazione stesso già offre il metodo per svolgere un progetto di ricerca coerente con gli obiettivi del programma, adatto alla destinazione delle risorse disponibili ed efficace dal punto di vista dei costi.

559.

Ginevra, 4 ottobre 1996

Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) per l'attuazione del «Progetto di riabilitazione stradale in Tigray e Wollo» in Etiopia, con Annesso documento del progetto [1]

(Entrata in vigore: 13 gennaio 1997)

---

(1) L'Annesso non viene pubblicato per motivi tecnici.

AGREEMENT ON CO-OPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION FOR THE IMPLEMENTATION OF THE "TIGRAY AND WOLLO ROAD REHABILITATION PROJECT" IN ETHIOPIA

Whereas the Government of the Italian Republic is prepared to support the "Tigray and Wollo Road Rehabilitation Project" for a total amount of US$ 3.910.416

Whereas the International Labour Organization, represented by the International Labour Office, hereinafter referred to as the ILO, is prepared to accept responsibility for ensuring implementation of the project, the Government of Italy and the ILO have agreed as follows:

1. The contribution of the Italian Government, amounting to US$ 3.910.416 will cover the cost of a project aiming at rehabilitating rural roads in the Tigray and Wollo Regions in Ethiopia, as described in the project document attached as Annex A. The contribution of the Italian Government is duly noted in the project document;

2. The project activities shall effectively start upon the payment of the first instalment and shall be implemented and monitored according to the project document. It is understood that no activity under the project can be implemented unless the necessary funds for that activity have been received in advance by the ILO;

3. The ILO will exercise the overall responsibility for the project execution, making every effort to ensure effective and timely delivery of inputs and production of outputs. The ILO shall carry out the project activities in full independence according to its own rules and regulations;

4. The contribution of the Italian Government will not exceed US $ 3.910.416 and will cover the entire cost of the project including an amount estimated at seven per cent (7%) of the direct costs of the labour component (budget line 018), and thirteen per cent (13%) of the direct costs of the remaining elements of the project budget, to cover project support costs (overhead);

5. Funds due to the ILO under this agreement shall be transferred in three instalments according to the project budget. The first disbursement shall be made upon completion of internal procedures for the entry into force of the present Agreement. The second and third disbursements shall be paid, on a yearly basis, subject to the approval by the Italian Government of the annual progress report and the respective financial statement. Funds shall be utilized by the ILO according to the agreed annual work plans. The funds shall be transferred to the Chemical Bank, New York, Account No. 015-001024, favour International Labour Office, mentioning project ETH/95/M01/ITA, for US$ transfers;

6. The ILO shall not make any modification to the project document, the work plans or the schedule of expenditure without prior written approval from the Italian Government;

7. The ILO shall submit annual progress reports to the Italian Government. Upon completion of the project activities the ILO shall also submit a Final Project Report establishing that the planned activities have been implemented. Beyond formal monitoring and reporting requirements, the ILO agrees to keep the Government of Italy informed of key issues, progress or problems in the project implementation, as they arise. Upon completion of the project, the Italian Government and the ILO will effect a joint evaluation;

8. The ILO shall administer a separate account expressed in US dollars for the funds in accordance with its financial regulations and rules and other applicable ILO rules and

procedures. Related income and expenditure in other currencies shall be converted into US dollars at the UN rate of exchange applicable on the date of each transaction. It shall submit to the Government of Italy, by 31 May each year, a financial statement showing funds received and spent by the project in the previous calendar year. This statement shall consist of an abstract from the ILO accounts as submitted for audit to the External Auditor whose certificate will appear in the ILO's biennial financial report. At the end of the project, the ILO shall submit a final financial statement certified by a responsible Finance Official, showing a break-down of expenditure per component as approved in the initial budget, within six months after the end of the financial period in which the last disbursement of funds for this project was made by the ILO;

9. This Agreement shall enter into force at the receiving date of the second of the two notifications with which the two Parties shall notify each other the completion of internal procedures of approval and shall remain in force until completion of all project activities;

10. This Agreement may be terminated by either party on ninety (90) days written notice to the other party. Notwithstanding the termination of this agreement, the ILO shall continue to hold any unutilized contribution until all commitments and liabilities have been satisfied and project activities brought to a satisfactory conclusion;

11. Any balance which remains unspent after satisfying all project commitments and liabilities shall be returned to the Government of Italy. Any interest accrued from temporary credit balances of the project funds and/or funds remaining after the completion of the project shall also be returned to the Italian Government;
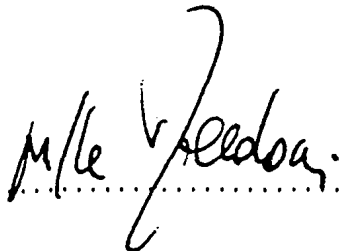
12. Any dispute over the interpretation or application of any provision herein contained shall be settled through negotiations or by such other means as the parties shall agree in writing;

In witness whereof, the undersigned Representatives, duly authorized by their respective Authorities, have signed the present Agreement.

Done in **Geneva**, on **October 4th 1996** in two originals in the English language.
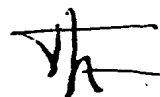
For the Government of the Italian Republic

Ambassador Giuseppe Baldocci
Permanent Representative

For the International Labour Organization

Mr. Daniel Duysens
Chief, PROPAR/TEC

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI COOPERAZIONE FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO PER L'ATTUAZIONE DEL "PROGETTO DI RIABILITAZIONE STRADALE IN TIGRAY E WOLLO" IN ETIOPIA

Premesso che il Governo della Repubblica Italiana è disposto a sostenere il "Progetto di Riabilitazione Stradale in Tigray e Wollo", per un importo totale pari a 3.910.416 dollari USA.

Premesso che l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, rappresentata dall'Ufficio Internazionale del Lavoro, qui di seguito denominata OIL, è disposta ad assumersi la responsabilità dell'attuazione del progetto, il Governo italiano e l'OIL hanno concordato quanto segue:

1. Il contributo del Governo italiano, che ammonta a 3.910.416 dollari USA, coprirà il costo di un progetto volto a riabilitare strade rurali delle regioni del Tigray e Wollo in Etiopia, come descritto nel documento di progetto, che figura come Allegato A. Il contributo del Governo italiano è debitamente annotato nel documento del progetto;

2. Le attività del progetto inizieranno effettivamente quando sarà stata versata la prima rata e si svolgeranno e saranno controllate come previsto dal documento di progetto. E' sottinteso che non si potranno realizzare attività del progetto se l'OIL non avrà ricevuto in anticipo i fondi per esse necessari;

3. L'OIL si assumerà la responsabilità globale dell'esecuzione del progetto, e si adopererà in ogni modo per garantire la consegna efficace e tempestiva degli input e la produzione degli output. L'OIL svolgerà le attività del progetto in condizioni di totale indipendenza, conformemente alle proprie norme ed ai propri regolamenti;

4. Il contributo del Governo italiano non supererà i 3.910.416 dollari USA e coprirà il costo totale del progetto, ivi compreso un importo valutato al sette percento (7%) dei costi diretti della componente manodopera (voce di bilancio 018), ed al tredici percento (13%) dei costi diretti degli elementi residui del bilancio del progetto, a copertura del costi di sostegno al progetto (spese generali);

5. I fondi dovuti all'OIL ai sensi del presente accordo saranno versati in tre rate, in conformità con il bilancio del progetto. Il primo versamento sarà effettuato a completamento delle procedure interne per l'entrata in vigore del presente Accordo. Il secondo ed il terzo versamento saranno effettuati su base annua, a condizione che il Governo italiano abbia approvato la relazione annuale sullo stato di avanzamento e la relativa dichiarazione finanziaria. I fondi saranno utilizzati dall'OIL in conformità con i piani di lavoro concordati. I fondi saranno versati presso la Chemical Bank di New York, conto n. 015-001024, a favore dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, citando il progetto ETH/95/M01/ITA per i trasferimenti in dollari USA;

6. L'OIL non apporterà modifiche al documento di progetto, ai piani di lavoro o ai progetti di spesa senza preventiva approvazione scritta del Governo italiano;

7. L'OIL presenterà relazioni annuali sullo stato di avanzamento al Governo italiano. A completamento delle attività del progetto, l'OIL presenterà inoltre una Relazione Finale sul Progetto, in cui si attesterà che le attività programmate sono state realizzate. Oltre alle formali attività di controllo e di stesura di relazioni, l'OIL conviene di tenere informato il Governo italiano delle questioni chiave, dei progressi o dei problemi relativi all'attuazione del progetto a mano a mano che insorgono. A completamento del progetto, il Governo italiano e l'OIL effettueranno una valutazione congiunta;

8. L'OIL amministrerà un conto a parte, espresso in dollari USA, per i fondi, in conformità con le norme ed i regolamenti finanziari e le altre norme e procedure OIL applicabili. Le relative entrate ed uscite in altre valute saranno convertite in dollari USA al tasso di cambio ONU applicabile alla data di ciascuna trasazione. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'OIL presenterà al Governo italiano una dichiarazione finanziaria con la specifica dei fondi in entrata ed in uscita per il progetto nell'anno solare precedente. Tale dichiarazione consisterà in un estratto dei conti OIL presentati per la revisione al Revisore Esterno, ed il cui certificato figurerà nella relazione finanziaria biennale dell'OIL. Alla fine del progetto, l'OIL presenterà una relazione finanziaria finale, autenticata da un Funzionario Finanziario responsabile, contenente la suddivisione delle spese per componenti, approvata nel bilancio iniziale, entro sei mesi dalla fine del periodo finanziario in cui l'OIL ha effettuato l'ultimo versamento ai fondi per il presente progetto;

9. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le due Parti si notificheranno di aver completato le procedure

interne di approvazione e resterà in vigore fino al completamento di tutte le attività del progetto;

10. Il presente Accordo potrà essere sopseso da una delle due parti con un preavviso scritto di novanta (90) giorni all'altra parte. Nonostante la sospensione del presente accordo, l'OIL manterrà tutti i contributi non utilizzati fino a quando non saranno stati onorati tutti gli impegni ed i debiti, e le attività del progetto non si saranno concluse in maniera soddisfacente.

11. Eventuali saldi non spesi dopo che tutti gli impegni ed i debiti saranno stati onorati, saranno restituiti al Governo italiano. Gli eventuali interessi maturati sui saldi a credito temporanei dei fondi del progetto e/o dei fondi rimanenti a completamento del progetto saranno anch'essi restituiti al Governo italiano;

12. Le eventuali controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione o l'applicazione di qualsiasi disposizione di cui al presente Accordo saranno composte con negoziati o con altri mezzi, concordati per iscritto dalle parti.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dalle rispettive autorità, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Ginevra il 4 ottobre 1996 in due originali in lingua inglese.

560.

Santiago, 17 ottobre 1996

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Cile complementare all'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifica-tecnologica, tecnica e culturale

(Entrata in vigore: 17 ottobre 1996)

ACCORDO COMPLEMENTARE ALL'ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE, SCIENTIFICO-TECNOLOGICA, TECNICA E CULTURALE

Il Governo della Repubblica del Cile ed il Governo della Repubblica Italiana;

CONSIDERANDO la volontà di sviluppare ulteriormente l'interscambio commerciale e gli investimenti fra il Cile e l'Italia e di promuovere ogni altra forma di collaborazione in ambito economico e commerciale;

CONSIDERANDO quanto disposto dall'Accordo Quadro di Cooperazione Economica, Industriale, Scientifico-Tecnologica, Tecnica e Culturale, firmato a Santiago l'8 novembre 1990 tra la Repubblica del Cile e la Repubblica Italiana e, in particolare, dagli articoli I, II, III, IV, V, VI, VIII, XIII;

CONSIDERANDO la necessitá di conferire all'Ufficio di Santiago dell'"Istituto per il Commercio Estero" (I.C.E.) un appropriato inquadramento giuridico nello svolgimento delle sue attivitá istituzionali in Cile;

CONSIDERANDO che le attivitá dell'Ufficio I.C.E. in Santiago si svolgono nell'ambito dell'Accordo Quadro di Cooperazione Economica, Industriale, Scientifico-Tecnologica, Tecnica e Culturale firmato a Santiago l'8 novembre 1990 fra la Repubblica del Cile e la Repubblica Italiana, avendo come obiettivo quello di promuovere l'interscambio commerciale, la collaborazione industriale e tecnologica bilaterale, l'aumento del flusso di investimenti tra i due paesi, nonche' favorire i contatti fra le imprese cilene ed italiane;

CONSIDERANDO che l'I.C.E. e' un Ente con personalitá giuridica di diritto pubblico sotto il controllo e la supervisione del Ministero del Commercio Estero della Repubblica Italiana;

ACCORDANO quanto segue:

ARTICOLO I

All'Ufficio dell'I.C.E. a Santiago e' attribuito lo status giuridico di "Agenzia Governativa" nello svolgimento delle sue attivitá istituzionali in Cile.

ARTICOLO II
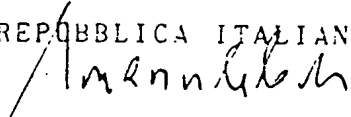
Ai funzionari inviati in Cile dalla sede centrale italiana dell'I.C.E. verrá attribuito lo stesso trattamento concesso, a suo tempo, al personale tecnico italiano inviato in Cile nell'ambito dei progetti di cooperazione allo sviluppo, in conformitá a quanto disposto dall'Articolo XVIII dell'Accordo Quadro di Cooperazione Economica, Industriale, Scientifico-Tecnologica, Tecnica e Culturale, firmato a Santiago l'8 novembre 1990 tra la Repubblica del Cile e la Repubblica Italiana.

ARTICOLO III
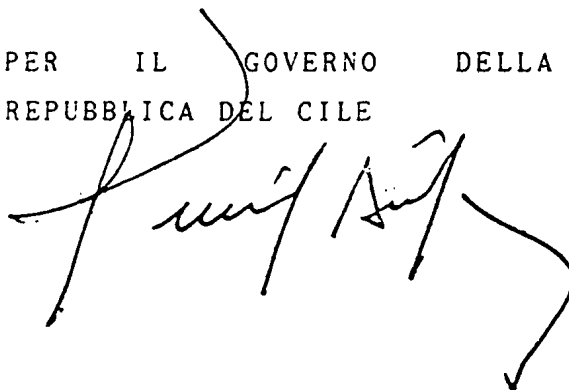
Il presente accordo entrerá in vigore al momento della firma e la sua vigenza sará vincolata a quella dell'Accordo Quadro di Cooperazione Economica, Industriale, Scientifico-Tecnologica, Tecnica e Culturale, firmato a Santiago l'8 novembre 1990 tra la Repubblica del Cile e la Repubblica Italiana.

Firmato a Santiago il diciassette ottobre millenovecentonovantasei in due copie, in lingua spagnola e italiana, essendo ambedue i testi ugualmente autentici.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE

561.

Ginevra, 24 ottobre 1996

Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) per l'esecuzione del progetto «Sviluppo di istituti tecnici nei territori Palestinesi», con Annesso [1]

(Entrata in vigore: 3 gennaio 1997)

---

(1) L'Annesso non viene pubblicato per motivi tecnici.

CO-OPERATION AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE INTERNATIONAL TRAINING CENTRE OF THE ILO FOR THE IMPLEMENTATION OF THE "DEVELOPMENT OF TECHNICAL COLLEGES" PROJECT IN THE PALESTINIAN TERRITORIES.

Whereas the Government of the Italian Republic is prepared to support the "Development of Technical Colleges" Project in the Palestinian Territories for a total amount of US$ 1,500,000 (one million five hundred thousand);

Whereas the International Training Centre of the ILO at Turin, hereinafter referred to as the "Turin Centre", is prepared to accept responsibility for ensuring implementation of the project, the Italian Government and the Turin Centre have agreed as follows:

1. The contribution of the Italian Government, amounting to US$ 1,500,000, will cover the cost of a project aiming at: a) strengthening the capacity of the Directorate General of Technical Education and Community Colleges in the Ministry of Education and Higher Education; b) redesigning three existing curricula and programmes; c) equipping classrooms and workshops through the provision of related equipment needed for the proposed programmes, as described in the project document attached as Annex A. The contribution of the Italian Government is duly noted in the project document;

2. The project activities shall effectively start upon receipt of the funds and shall be implemented and monitored according to the project document. It is understood that no activity under the project can be implemented unless the necessary funds for that activity have been received in advance by the Turin Centre;

3. The Turin Centre shall exercise the overall responsibility for the project execution, making every effort to ensure effective and timely delivery of inputs and production of outputs. The Turin Centre shall carry out the project activities in full independence according to its own rules and regulations;

4. The contribution of the Italian Government shall not exceed US$ 1,500,000 and will cover the entire cost of the project, including an amount estimated at thirteen per cent (13%) of the training and coordination component and seven per cent (7%) of the equipment component, to cover project support costs (overhead);

5. Funds due to the Turin Centre under this Agreement shall be transferred to Bank Account No. 9136496 at Istituto Bancario San Paolo di Torino, Agenzia 701, sportello CIF.OIL, Corso Unità d'Italia 125, 10127 TORINO. Funds shall be utilized by the Turin Centre according to the agreed annual work plans;

6. The Turin Centre shall not make any modification to the project document, the work plans or the schedule of expenditure without prior written approval by the Italian Government;

7. The Turin Centre shall submit to the Italian Government annual progress reports. Upon completion of the project activities the Turin Centre shall also submit a Final Project Report establishing that the planned activities have been implemented. Beyond formal monitoring and reporting requirements, the Turin Centre agrees to keep the Italian Government informed of key issues, as well as of progress or problems in the project implementation, as they arise. Upon

completion of the project, the Italian Government and the Turin Centre shall effect a joint evaluation;

8. The Turin Centre shall keep separate records in US dollars for the funds received under this Agreement, in accordance with its financial regulations, rules and procedures. Related income and expenditure in other currencies shall be converted into US dollars at the UN rate of exchange applicable on the date of each transaction. The Turin Centre shall submit to the Government of Italy each year a financial statement showing funds received and spent by the project in the previous calendar year. This statement shall consist of an abstract from the Turin Centre accounts as submitted for audit to the External Auditor whose certificate will appear in the Turin Centre annual financial report. At the end of the project, the Turin Centre shall submit a final financial statement certified by a responsible Finance Official, showing a breakdown of expenditure for each item, as approved in the initial budget, within six months after the end of the financial period in which the last disbursement of funds for this project was made by the Turin Centre;

9. This Agreement shall enter into force at the receiving date of the second of the two notifications with which the two Parties shall notify each other the completion of internal procedures of approval and shall remain in force until completion of all project activities;

10. This Agreement may be terminated by either Party on ninety (90) days written notice to the other Party. Notwithstanding the termination of this Agreement, the Turin Centre shall continue to hold any unutilized contribution until all commitments and liabilities have been satisfied and project activities brought to a satisfactory conclusion;

11. Any balance which remains unspent after satisfying all project commitments and liabilities shall be returned to the Italian Government. Any interest accrued from temporary credit balances of the project funds and/or funds remaining after the completion of the project shall also be returned to the Italian Government;

12. Any dispute over the interpretation or application of any provision herein contained shall be settled through negotiations or by such other means as the parties shall agree in writing.

In witness whereof, the undersigned, duly authorized by their respective Authorities, have signed the present Agreement.

Done in **Geneva**, on **October 24th 1996** in two originals in the English language....
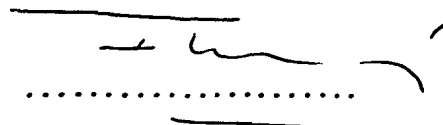
For the Government of the Italian Republic	For the International Training Centre of the ILO
Ambassador Giuseppe Baldocci Permanent Representative	Mr. François Trémeaud Director
....	....

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Accordo di Cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro per l'esecuzione del Progetto "Sviluppo di Collegi Tecnici nei Territori Palestinesi"

****

Considerato che il Governo della Repubblica italiana intende sostenere il Progetto ("Sviluppo di Collegi Tecnici nei Territori Palestinesi") per un ammontare totale di dollari USA 1.500.000;

Considerato che il Centro di Formazione Internazionale dell'OIL di Torino, qui di seguito indicata come "Centro di Torino", intende accettare la responsabilita' di assicurare l'esecuzione del Progetto, il Governo italiano ed il Centro di Torino concordano quanto segue:

1. Il contributo del Governo italiano, ammontante a dollari USA 1.500.000, coprira' il costo di un progetto mirante a: a) rafforzare la capacita' della Direzione Generale dell'Educazione Tecnica e "Community Colleges" del Ministro dell'Educazione ed Alta Educazione; b) ridisegnare tre curriculo e programmi esistenti; c) attrezzare aule e laboratori attraverso la fornitura di relativi macchinari-attrezzature necessari per il programma proposto, come descritto nel documento di progetto allegato come Annesso A. Il contributo del Governo italiano e' debitamente riportato nel documento di progetto.

2. Le attivita' del Progetto avranno concreto inizio al momento della ricezione dei fondi e saranno eseguite e controllate secondo il documento di Progetto. Si deve intendere che nessuna attivita' prevista dal Progetto puo' essere realizzata senza che i fondi necessari per quella attivita' siano stati in precedenza ricevuti dal Centro di Torino.

3. Il Centro di Torino sara' totalmente responsabile per l'esecuzione del Progetto, svolgendo ogni azione utile ad assicurare l'effettiva e tempestiva esecuzione delle rispettive componenti e della produzione dei risultati. Il Centro di Torino portera' a compimento le attivita' del Progetto in piena autonomia secondo le proprie norme e i propri regolamenti.

4. Il contributo del Governo italiano non eccedera' la somma di dollari USA 1.500.000 e coprira' l'intero costo del Progetto, compresa una somma destinata a coprire i costi generali del Progetto, stimata nel 13% (tredici per cento) delle componenti di formazione e coordinamento e 7% (sette per cento) della componente macchinati-attrezzature delle spese totali per le attivita' del Progetto stesso.

5. I fondi dovuti al Centro di Torino, sulla base di questo Accordo, saranno trasferiti sul Conto Corrente n. 9136496 acceso presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, Agenzia 701, sportello CIF.OIL, Corso Unita' d'Italia 125, 10127 Torino. I fondi saranno utilizzati dal Centro di Torino secondo il piano di lavoro annuale.

6. Il Centro di Torino non apportera' alcuna modifica al documento di Progetto, ne' ai piani di lavoro, ne' ai piani di spesa, senza previa approvazione scritta da parte del Governo italiano.

7. Il Centro di Torino sottoporra' al Governo italiano dei rapporti annuali. Una volta ultimate le attivita' del Progetto, il Centro di Torino sottoporra' altresi' un Rapporto Finale sul Progetto attestante l'espletamento delle attivita' programmate. Oltre al formale monitoraggio e alla presentazione dei rapporti, il Centro di Torino accetta di informare il Governo italiano sui problemi chiave, cosi' come sugli avanzamenti o eventuali problemi sorti nell'esecuzione del Progetto appena essi siano sorti. Una volta completato il Progetto, il Governo italiano ed il Centro di Torino si impegneranno in una valutazione congiunta.

8. Il Centro di Torino gestira' un conto separato in dollari USA per i fondi secondo i suoi regolamenti finanziari ed altre procedure o norme eventualmente connesse. I relativi introiti e spese espresse in diverse divise saranno convertiti in dollari USA al tasso di cambio delle Nazioni Unite applicato alla data di ogni transazione. Ogni anno il Centro di Torino sottoporra' al Governo italiano un attestato finanziario comprovante i fondi ricevuti e spesi sulla base del Progetto nel corso del precedente periodo di un anno. Questo attestato consistera' in un estratto dei conti del Centro di Torino sottoposti all'esame del Revisore Esterno la cui certificazione apparira' sul rapporto finanziario annuale del Centro di Torino. Alla fine del Progetto, il Centro di Torino presentera' un'attestato finanziario finale, certificato da un funzionario responsabile delle finanze e recante un'analisi delle spese per ogni capitolo approvato nel bilancio iniziale, entro i sei mesi successivi al periodo finanziario in cui l'ultimo esborso di fondi e' stato effettuato dal Centro di Torino per questo Progetto.

9. Questo Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le parti contraenti si notificheranno l'un l'altra l'avvenuto completamento delle procedure interne di approvazione e rimarra' in vigore fino al completamento di tutte le attivita' del Progetto.

10. Questo Accordo puo' essere rescisso dall'una o dall'altra parte con un preavviso scritto di novanta (90) giorni all'altra parte contraente. Nonostante la rescissione dell'Accordo, il Centro di Torino continuera' a detenere ogni contributo inutilizzato fino a quando tutti gli impegni e obblighi saranno stati espletati ed ogni attivita' di progetto sara' stata portata a soddisfacente conclusione.

11. Qualsiasi rimanenza di fondi che dovesse risultare non spesa dopo il dovuto espletamento di tutti gli impegni e gli obblighi del Progetto sara' restituita al Governo italiano. Ogni interesse maturato da temporanee differenze di credito sui fondi del Progetto e/o residui di fondi successivi all'esecuzione del Progetto, saranno ugualmente restituiti al Governo italiano.

12. Qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione delle clausole contenute nel presente atto sara' risolta attraverso negoziazioni o altre vie concordate per iscritto dalle parti.

A testimonianza di quanto sopra, i sottoscritti, debitamente autorizzati dalle rispettive Autorita', hanno firmato il presente Accordo.

Redatto in Ginevra il 24 Ottobre 1996 in due originali in lingua inglese

Per il Governo della Repubblica Italiana

Ambasciatore Giuseppe Baldocci
Rappresentante Permanente

Per il Centro di Formazione Internazionale dell'ILO

Sig. Francois Trêmeaud
Direttore

562.

Ginevra, 1° novembre 1996

Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) per l'attuazione del progetto «Sviluppo integrato delle piccole imprese presso le Camere di Commercio nei territori Palestinesi», con Annesso [1]

(Entrata in vigore: 3 gennaio 1997)

(1) L'Annesso non viene pubblicato per motivi tecnici.

CO-OPERATION AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION FOR THE IMPLEMENTATION OF THE "INTEGRATED SMALL ENTERPRISE DEVELOPMENT AT THE CHAMBERS OF COMMERCE" PROJECT IN THE PALESTINIAN TERRITORIES.

Whereas the Government of the Italian Republic is prepared to support the "Integrated Small Enterprise Development at the Chambers of Commerce" Project for a total amount of US$ 1.552.789;

Whereas the International Labour Organization, represented by the International Labour Office, hereinafter referred to as the ILO, is prepared to accept responsibility for ensuring the implementation of the project, the Italian Government and the ILO have agreed as follows :

1. The contribution of the Italian Government of US$ 1.552.789, which is duly noted in the project document, will cover the cost of a project aiming at contributing to the development of the private sector in the West Bank and Gaza Strip by enhancing the capacity of selected Chambers of Commerce, Industry and Agriculture to provide a range of practical support services to small scale businesses. This will be done mainly through the establishment of a Management Unit in the Federation of Chambers of Commerce in Jerusalem, as well as through the establishment of four Small Enterprise Development Units (SEDUs) within selected Chambers of Commerce, Industry and Agriculture, and operating efficiently in terms of providing a range of highly practical, demand driven services, as described in details in the project document, as attached as Annex A;

2. The project activities shall effectively start upon receipt of the funds and shall be implemented and monitored according to the project document. It is understood that no activity under the project can be implemented unless the necessary funds for that activity have been received in advance by the ILO;

3. The ILO will exercise the overall responsibility for project execution, making every effort to ensure effective and timely delivery of inputs and production of outputs. The ILO shall carry out the project activities in full independence according to its own rules and regulations;

4. The contribution of the Italian Government will not exceed US$ 1.552.789 and will cover the entire cost of the project, including an amount estimated at thirteen per cent (13%) of the total expenditure for project activities, to cover project support costs (overhead);

5. Funds due to the ILO under this agreement shall be transferred to the Chemical Bank, New York, Account No. 015-001024, favour International Labour Office, mentioning project OPT/95/M04/ITA, for US$ transfers upon completion of internal procedures for the entry into force of the present Agreement. The ILO undertakes to submit progress reports and financial statements concerning the expenditures incurred by the project. Funds shall be utilized by the ILO according to the agreed work plans. Equipment and materials shall be purchased on the basis of competitive biddings;

6. The ILO shall not make any modification to the project document, the work plans or the schedule of expenditure without prior written approval by the Italian Government;

7. The ILO shall employ its best efforts to ensure that the disbursement of funds does not exceed the amounts made available by the Italian Government. Should the costs exceed the estimates contained in the project budget in a substantive way, the matter shall be reviewed by the Italian Government and the ILO. The results of the review shall be the subject of an exchange of notes;

8. The ILO shall submit to the Italian Government annual progress reports. Upon completion of the project activities the ILO shall also submit a Final Project Report establishing that the planned activities have been implemented. Beyond formal monitoring and reporting requirements, the ILO agrees to keep the Italian Government informed of key issues, as well as of progress or problems in the project implementation, as they arise. Upon project completion, the Italian Government and the ILO will undertake a joint evaluation;

9. The ILO shall administer a separate account expressed in US dollars for the funds in accordance with its financial regulations and rules and other applicable ILO rules and procedures. Related income and expenditure in other currencies shall be converted into US dollars at the U.N. rate of exchange applicable on the date of each transaction. Each year the ILO shall submit to the Italian Government a financial statement showing funds received and spent by the project in the previous calendar year. This statement shall consist of an abstract from the ILO accounts as submitted for audit to the External Auditor whose certificate will appear in the ILO's biennial financial report. At the end of the project, the ILO shall submit a final financial statement, certified by a responsible Finance Official, showing a breakdown of expenditure for each component approved in the initial budget, within six months after the end of the financial period in which the last disbursement of funds for this project was made by the ILO;

10. This Agreement shall enter into force at the receiving date of the second of the two notifications with which the two Parties shall notify each other of the completion of internal procedures of approval and shall remain in force until completion of all project activities;

11. This Agreement may be terminated by either Party on ninety (90) days written notice to the other Party. Notwithstanding the termination of this Agreement, the ILO shall continue to hold any unutilized contribution until all commitments and liabilities have been satisfied and project activities brought to a satisfactory conclusion;

12. Any balance which remains unspent after satisfying all project commitments and liabilities shall be returned to the Italian Government. Any interest accrued from temporary credit balances of the project funds and/or funds remaining after the completion of the project shall also be returned to the Italian Government;

13. Any dispute over the interpretation or application of any provision herein contained shall be settled through negotiations or by such other means as the Parties shall agree in writing.

In witness whereof, the undersigned, duly authorized by their respective Authorities, have signed the present agreement.

Done in Geneva, on November 1st 1996, in two originals in the English language.

For the Government of the Italian Republic

Ambassador Giuseppe Baldocci
Permanent Representative

For the International Labour Organization

Mr. Daniel Duysens
Chief, PROPAR/TEC

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Accordo di Cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro per l'esecuzione del Progetto "Sviluppo Integrato della Piccola Impresa nei Territori Palestinesi"

****

Considerato che il Governo della Repubblica italiana intende sostenere il Progetto ("Sviluppo Integrato della Piccola Impresa nei Territori Palestinesi") per un ammontare totale di dollari USA 1.552.789;

Considerato che l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, rappresentata dall'ufficio Internazionale del Lavoro, qui di seguito indicata come OIL, intende accettare la responsabilita' di assicurare l'esecuzione del Progetto, il Governo italiano e l'OIL concordano quanto segue:

1. Il contributo del Governo italiano di dollari USA 1.552.789, debitamente riportato sul documento di Progetto, coprira' il costo di un programma mirante a contribuire allo sviluppo del settore privato in Cisgiordania e nella "Striscia di Gaza" elevando la capacita' operativa di Camere di Commercio, Industria e Agricoltura selezionate allo scopo di fornire una gamma di servizi di sostegno tecnico alle attivita' di piccola dimensione. Cio' sara' realizzato principalmente attraverso la organizzazione di una Unita' Operativa nell'ambito della Federazione delle Camere di Commercio di Gerusalemme e di quattro Unita' per lo Sviluppo delle Piccole Imprese (SEDUs) in seno alle Camere di Commercio, Industria e Agricoltura selezionate, nonche' fornendo efficacemente una gamma di servizi di alto profilo tecnico, corrispondenti alla domanda del mercato, come descritti in dettaglio nel documento di Progetto, allegato come Annesso A;.

2. Le attivita' del Progetto avranno concreto inizio al momento della ricezione dei fondi e saranno eseguite e controllate secondo il documento di Progetto. Si deve intendere che nessuna attivita' prevista dal Progetto puo' essere realizzata senza che i fondi necessari per quella attivita' siano stati in precedenza ricevuti dall'OIL.

3. L'OIL sara' totalmente responsabile per l'esecuzione del Progetto, svolgendo ogni azione utile ad assicurare l'effettiva e tempestiva esecuzione delle singole rispettive componenti e della produzione dei risultati. L'OIL portera' a compimento le attivita' del Progetto in piena autonomia secondo le proprie norme e i propri regolamenti.

4. Il contributo del Governo italiano non eccedera' la somma di dollari USA 1.552.789 e coprira' l'intero costo del Progetto, compresa una somma destinata a coprire i costi generali del Progetto, stimata nel 13% (tredici) delle spese totali per le attivita' del Progetto stesso.

5. I fondi dovuti all'OIL, sulla base di questo Accordo, saranno trasferiti alla Chemical Bank, New York, Conto Corrente n. 015-001024, intestato a "International Labour Office", con indicazione del Progetto (OPT/95/M04/ITA), una volta perfezionate le procedure interne per l'entrata in vigore del presente Accordo. L'OIL si impegna a sottoporre i rapporti relativi agli stati di avanzamento e gli attestati finanziari riguardanti le spese sostenute nel corso del Progetto. I fondi saranno utilizzati dall'OIL secondo il piano di lavoro concordato. Macchinari ed attrezzature saranno acquistati sulla base di gare competitive.

6. L'OIL non apportera' alcuna modifica al documento di Progetto, ne' ai piani di lavoro, ne' ai piani di spesa, senza previa approvazione scritta da parte del Governo italiano.

7. L'OIL si adoperera' per assicurare che l'esborso di fondi non ecceda l'ammontare reso disponibile dal Governo italiano. Nel caso in cui i costi superino sostanzialmente le stime contenute nel bilancio del Progetto, verra' effettuata una revisione da parte del Governo italiano e dell'OIL. I risultati di questa revisione saranno oggetto di scambio di note.

8. L'OIL sottoporra' al Governo italiano dei rapporti annuali relativi agli stati di avanzamento. Inoltre, una volta ultimate le attivita' del Progetto, l'OIL sottoporra' un Rapporto Finale sul Progetto attestante l'espletamento delle attivita' stesse. Oltre al formale monitoraggio e alla presentazione dei rapporti, l'OIL accetta di informare il Governo italiano sui problemi chiave, cosi' come sugli avanzamenti o eventuali problemi sorti nell'esecuzione del Progetto appena essi siano sorti. Una volta completato il Progetto, il Governo italiano e l'OIL si impegneranno in una valutazione congiunta.

9. L'OIL gestira' un conto separato in dollari USA per i fondi secondo i suoi regolamenti finanziari ed altre procedure o norme eventualmente connesse. I relativi introiti e spese espresse in diverse divise saranno convertiti in dollari USA al tasso di cambio delle Nazioni Unite applicato alla data di ogni transazione. Ogni anno l'OIL sottoporra' al Governo italiano un attestato finanziario comprovante i fondi ricevuti

e spesi sulla base del Progetto nel corso del precedente periodo di un anno. Questo attestato consistera' in un estratto dei conti OIL sottoposti all'esame del Revisore Esterno la cui certificazione apparira' sul rapporto finanziario biennale dell'OIL. Alla fine del Progetto, l'OIL presentera' un'attestato finanziario finale, certificato da un funzionario responsabile delle finanze e recante un'analisi delle spese per ogni capitolo approvato nel bilancio iniziale, entro i sei mesi successivi al periodo finanziario in cui l'ultimo esborso di fondi e' stato effettuato dall'OIL per questo Progetto.

10. Questo Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le parti contraenti si notificheranno l'un l'altra l'avvenuto completamento delle procedure interne di approvazione e rimarra' in vigore fino al completamento di tutte le attivita' del Progetto.

11. Questo Accordo puo' essere rescisso dall'una o dall'altra parte con un preavviso scritto di novanta (90) giorni all'altra parte contraente. Nonostante la rescissione dell'Accordo, l'OIL continuera' a detenere ogni contributo inutilizzato fino a quando tutti gli impegni e obblighi saranno stati espletati ed ogni attivita' di progetto sara' stata portata a soddisfacente conclusione.

12. Qualsiasi rimanenza di fondi che dovesse risultare non spesa dopo il dovuto espletamento di tutti gli impegni e gli obblighi del Progetto sara' restituita al Governo italiano. Ogni interesse maturato da temporanee differenze di credito sui fondi del Progetto e/o residui di fondi successivi all'esecuzione del Progetto, saranno ugualmente restituiti al Governo italiano.

13. Qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione delle clausole contenute nel presente atto sara' risolta attraverso negoziazioni o altre vie concordate per iscritto dalle parti.

A testimonianza di quanto sopra, i sottoscritti, debitamente autorizzati dalle rispettive Autorita', hanno firmato il presente Accordo.

Redatto in Ginevra il 1° novembre 1996, in due originali in lingua inglese

Per il Governo della Repubblica Italiana
Ambasciatore Giuseppe Baldocci
Rappresentante Permanente

Per l'Organizzazione Internazionale del Lavoro
Sig. Daniel Duysens
Capo PROPAR/TEC

563.

Roma, 16 novembre 1996

Protocollo d'Accordo tra la Repubblica Italiana, la Repubblica d'Angola, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo e il Programma Alimentare Mondiale concernente il progetto per la sicurezza alimentare della provincia di Uige in Angola

(Entrata in vigore: 16 novembre 1996)

PROTOCOLE D'ACCORD

entre

la REPUBLIQUE ITALIENNE,

la REPUBLIQUE D'ANGOLA,

l'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR
L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE,

le FONDS INTERNATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE

et

le PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL

concernant le

Projet pour la sécurité alimentaire de la province de Uige,
République d'Angola

En date du 16 novembre 1996.

PROTOCOLE D'ACCORD en date du 16 novembre 1996 entre la REPUBLIQUE ITALIENNE, la REPUBLIQUE D'ANGOLA, l'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE (ci-après dénommée FAO); le FONDS INTERNATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE (ci-après dénommé FIDA) et le PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL (ci-après dénommé PAM).

Attendu que la République italienne, dans le cadre des efforts visant au renforcement du système de Nations Unies, souhaite renforcer la collaboration déjà existante entre les trois organisations internationales basées à Rome et engagées dans le développement rural et la lutte contre la faim et la pauvreté;

Attendu que la République d'Angola dans le cadre du processus de reconstruction du pays s'est engagée à promouvoir le développement agricole et la sécurité alimentaire;

Attendu que, sur l'initiative de la République italienne, les trois organisations internationales sont convenues de fournir une assistance conjointe, selon leur mandat propre, à la République d'Angola sur la base d'un projet intitulé "Projet pour la Sécurité Alimentaire de la Province de Uige";

EN FOI DE QUOI, les parties sont convenues de ce qui suit:

1. La République italienne s'engage à financer le Projet, d'un montant équivalant à quatre millions huit cent mille dollars des Etats-Unis (4 800 000 USD), par le biais des contributions volontaires déjà mises à la disposition de chacune des trois organisations internationales par le Ministère des affaires etrangères de la République italienne. Le montant alloué au Projet par chaque organisation internationale sera d'environ un million de dollars pour la FAO, un million de dollars pour le FIDA et 2,8 millions de dollars pour le PAM. Ces parts seront transférées par chaque organisation internationale selon ses procedures habituelles.

2. Le Projet sera lié au "Projet de développement des cultures vivrières dans la Région Nord" du FIDA, actuellement en cours, mais sera réalisé dans certains districts de la province de Uige non couverts par ce projet.

3. Le Projet est prévu pour une durée de trois ans et a pour objectifs d'augmenter la sécurité alimentaire des familles vivant dans la zone du Projet par i) la mise en place de démonstrations de techniques de production appropriées, ii) l'introduction d'un système approprié de vulgarisation agricole à caractère participatif, iii) le renforcement des associations de producteurs afin qu'elles soient à même d'identifier leurs priorités et d'articuler leurs demandes, iv) la création d'un fonds d'investissements productifs et v) l'amélioration des infrastructures rurales devant notamment permettre le rétablissement des voies de communication terrestres.

4. Afin d'assurer une synergie entre les différentes composantes, les trois organisations internationales collaboreront ensemble à leur exécution en assumant les tâches et responsabilités suivantes:

a) l'appui de la FAO s'inscrira dans le cadre du Programme spécial pour la sécurité alimentaire visant à relancer la production agricole. Il aura pour objectifs, par le biais d'une assistance technique internationale, i) d'établir le cadre conceptuel et la supervision technique de mise en place de démonstrations de techniques de production plus efficaces comprenant, notamment, des techniques de gestion de fertilité et d'humidité des sols qui seront ensuite vulgarisées (composante FIDA), ii) d'identifier, d'analyser et de tenter d'apporter des réponses aux contraintes existantes, iii) d'apporter un appui technique à la formation d'associations paysannes qui géreront les démonstrations de techniques de production. Une unité de gestion du Projet sera, également, mise en place comprenant un comité de pilotage et un directeur national, lequel sera responsable de la coordination des activités du Projet;

b) En tirant profit des résultats des recherches adaptatives menées par le "Projet de développement des cultures vivrières dans la Région Nord", le FIDA apportera son soutien au rétablissement des activités de vulgarisation agricole dans les districts sélectionnés et à la formation des vulgarisateurs. Les démonstrations en exploitation de techniques de production (composante FAO) seront l'élément clé des activités de vulgarisation; celles-ci seront développées par le Projet en collaboration avec les agriculteurs dans le cadre du Programme spécial pour la sécurité alimentaire. Le FIDA créera, en outre, un fonds d'investissements productifs dont l'objectif sera de financer en partie les activités et les infrastructures de développement que les communautés rurales auront déterminées, auxquelles elles contribueront et dont elles assureront, par la suite, la gestion.

c) le PAM prendra en charge, au moyen de projets de "vivres contre travail" les travaux i) de déminage et ii) de réhabilitation et de reconstruction, en particulier, de routes secondaires et de pistes de desserte, d'infrastructures sociales telles que écoles et centres de santé. L'objectif recherché est, d'une part, de favoriser la relance de la production et du commerce agricoles en facilitant les activités de vulgarisation ainsi que l'accès aux marchés et aux intrants pour les paysans et, d'autre part, de satisfaire les besoins des populations en matière d'éducation et de santé.

La coordination des différentes composantes du Projet sera assurée par un directeur national, homme ou femme, assisté d'un expert, homme ou femme, recruté par la FAO. Le Directeur national sera chargé de mettre à exécution les recommandations du comité de pilotage. Il/elle sera, entre autres, responsable de l'approbation quadrimestrielle du plan de travail et du budget du Projet et de la mise en place d'un systeme efficace de suivi et d'évaluation des différentes activités.
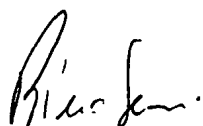
5. Le Gouvernement de la République d'Angola s'engage de son côté à assurer toutes les conditions nécessaires à la bonne exécution du Projet et à mettre, notamment, à la disposition des responsables du Projet les moyens matériels et les ressources humaines adéquats.

6. La date de démarrage du Projet est prévue, au plus tard, trois mois après la signature du présent Protocole.
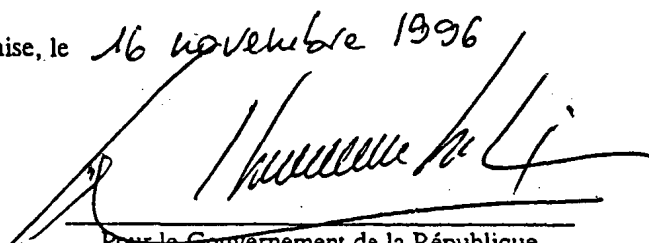
7. Le présent acte pourra être modifié sur accord conjoint des parties. Toute proposition de modification et toute demande d'amendement devront être examinées avec attention et bienveillance par l'ensemble des parties.

8. Le présent Protocole entrera en vigueur dès sa signature par l'ensemble des parties.
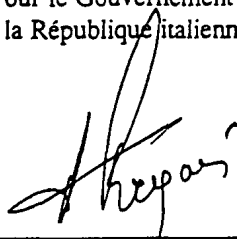
Fait à Rome, en cinq originaux en langue française, le 16 novembre 1996

Pour le Gouvernement de la République italienne

Pour le Gouvernement de la République d'Angola

Pour l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation

Pour le Fonds international de développement agricole

Pour le Programme alimentaire mondial

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO D'ACCORDO

TRA

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA D'ANGOLA,

L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA,

IL FONDO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO

E

IL PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE

relativo al

Progetto per la sicurezza alimentare della provincia di Uige, Repubblica d'Angola

In data 16 novembre 1996

PROTOCOLLO D'ACCORDO del 16 novembre 1996 tra la REPUBBLICA ITALIANA, la REPUBBLICA D'ANGOLA, l'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA (di seguito denominata FAO); IL FONDO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO (di seguito denominato FIDA) ed il PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE (di seguito denominato PAM).

Considerando che la Repubblica Italiana, nell'ambito degli sforzi miranti a consolidare il sistema delle Nazioni Unite, desidera rafforzare la collaborazione già esistente tra le tre organizzazioni internazionali basate a Roma impegnate nello sviluppo rurale e nella lotta contro la fame e la povertà;

Considerando che la Repubblica d'Angola si é impegnata nell'ambito del processo di ricostruzione del paese, a promuovere lo sviluppo agricolo e la sicurezza alimentare;

Considerando che, su iniziativa della Repubblica Italiana, le tre organizzazioni internazionali hanno convenuto di fornire un'assistenza congiunta alla Repubblica d'Angola in base al progetto intitolato "Progetto per la sicurezza alimentare della provincia di Uige" secondo i rispettivi mandati ;

IN FEDE DI CHE, le Parti hanno convenuto quanto segue:

1. La Repubblica Italiana s'impegna a finanziare il Progetto, che consta di un importo equivalente a quattro milioni ottocentomila dollari degli Stati Uniti (4 800 000 USD) mediante i contributi volontari già messi a disposizione di ciascuna delle tre organizzazioni internazionali sopra citate dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana. L'ammontare che ciascuna organizzazione internazionale dovrà stanziare per il Progetto é di circa un milione di dollari per la FAO, un milione di dollari per il FIDA e 2,8 milioni di dollari per il PAM. Queste quote saranno trasferite da ciascuna organizzazione internazionale secondo le sue procedure abituali.

2. Il Progetto, collegato al "Progetto di sviluppo delle coltivazioni per uso alimentare nella Regione Nord" del FIDA attualmente in corso, sara realizzato in alcuni distretti della provincia di Uige non coperti da quest'ultimo progetto.

3. Il Progetto é previsto per una durata di tre anni e mira ad aumentare la sicurezza alimentare delle famiglie che vivono nell'area del Progetto i) organizzando dimostrazioni di tecnologie di produzione appropriate, ii) introducendo un adeguato sistema di divulgazione agricola a partecipazione collettiva; iii) rafforzando le associazioni di produttori affinché siano in grado di individuare le loro priorità ed articolare le richieste; i) creando un fondo d'investimenti produttivi e v) migliorando le infrastrutture rurali per riattivare le vie di comunicazioni terrestri.

4. Per assicurare la sinergia tra le varie componenti, le tre organizzazioni internazionali collaboreranno insieme all'esecuzione del progetto assumendosi i seguenti compiti e responsabilità:

a) il supporto della FAO inserito nell'ambito del Programma speciale per la sicurezza alimentare destinato a rilanciare la produzione agricola, mira attraverso un'assistenza tecnica internazionale a i) istituire il quadro teorico e la supervisione tecnica per organizzare dimostrazioni sulle più efficienti tecnologie di produzione, in modo particolare le tecnologie di fertilità e di umidità del suolo che saranno in seguito oggetto di divulgazioni (componente FIDA); ii) individuare, analizzare e tentare di sormontare gli ostacoli legati a circostanze ambientali esistenti; iii) fornire un supporto tecnico alla preparazione professionale delle associazioni contadine che organizzano dimostrazioni su tecnologie di produzione. Sarà inoltre istituita un'unità per la gestione del Progetto con la partecipazione di un comitato di pilotaggio e di un Direttore nazionale: quest'ultimo avrà la responsabilità di coordinare le attività del Progetto;

b) avvantaggiandosi dei risultati delle ricerche sull'adattamento svolte dal "Progetto di sviluppo delle coltivazioni per uso alimentare nella Regione Nord", il FIDA provvederà a rilanciare le attività di divulgazione agricola nei distretti selezionati e contribuirà alla formazione professionale dei divulgatori. Le dimostrazioni di tecnologie di produzione sul terreno di sfruttamento (componente FAO) sono l'elemento chiave delle attività di divulgazione e saranno organizzate dal Progetto in collaborazione con gli agricoltori nell'ambito del Programma speciale per la sicurezza alimentare. Il FIDA istituirà inoltre un fondo d'investimenti produttivi destinato a finanziare in modo particolare quelle attività ed infrastrutture di sviluppo selezionate dalle comunità rurali, cui le stesse parteciperanno e si assumeranno in un secondo tempo la gestione;

c) il PAM prende a proprio carico per mezzo di progetti "viveri contro lavoro" i lavori: i) di sminamento e ii) di riabilitazione e di ricostruzione in modo particolare di strade secondarie, di piste di comunicazione e di infrastrutture sociali come scuole e centri sanitari. L'obiettivo e da un lato di rilanciare la produzione ed il commercio agricolo facilitando le attività di divulgazione e l'accesso ai mercati ed agli elementi della produzione agricola per i contadini, e d'altro lato di soddisfare i bisogni delle popolazioni in materia d' istruzione e di sanità.

Il coordinamento dei vari componenti del Progetto é svolto da un Direttore nazionale, uomo o donna, assistito da un esperto, uomo o donna, reclutato(a) dalla FAO. Il Direttore nazionale é incaricato di far eseguire le raccomandazioni del comitato di pilotaggio, e sarà tra l'altro responsabile dell'approvazione quadrimestrale del piano di lavoro e del bilancio preventivo

del Progetto, nonché della messa in opera di un sistema efficace di monitoraggio e di valutazione delle svariate attività.

5. Il Governo della Repubblica dell'Angola s'impegna a provvedere affinché vi siano tutte le condizioni necessarie per una corretta esecuzione del Progetto, ed a mettere a disposizione dei responsabili del Progetto adeguati mezzi materiali e risorse umane.

6. Il Progetto sarà varato al più tardi tre mesi dopo la firma del presente Protocollo.

7. Il presente atto potrà essere modificato per accordo congiunto tra le Parti. Ogni proposta di modifica ed ogni richiesta di emendamento dovrà essere esaminata con attenzione e benevolenza dall'insieme delle Parti.

8. Il presente Protocollo entrerà in vigore dal momento della sua firma dall'insieme delle Parti.

Fatto a Roma in cinque originali in lingua francese, il 16 novembre 1996.

97A2173

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(9651371) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 440.000
- semestrale ... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 360.000
- semestrale ... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 100.000
- semestrale ... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 92.500
- semestrale ... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 236.000
- semestrale ... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 92.000
- semestrale ... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 231.000
- semestrale ... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 950.000
- semestrale ... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ... L. 850.000
- semestrale ... L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 2 5 0 0 8 7 2 9 7 *

L. 9.000